Ι

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

# **REGOLAMENTI**

## REGOLAMENTO (CE) N. 271/2008 DELLA COMMISSIONE

## del 30 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹), in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato.

considerando quanto segue:

- (1) Per facilitare ed accelerare la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la loro valutazione da parte della Commissione, è auspicabile generalizzare l'utilizzo dei sistemi elettronici già esistenti.
- (2) Dal 1º gennaio 2006 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le notificazioni di aiuti di Stato in forma elettronica. L'applicazione web sistema interattivo di notificazione degli aiuti di Stato (State Aid Notification Interactive, «SANI») (²) è diventata pienamente operativa ed ha aumentato l'efficienza delle procedure. Deve quindi essere resa obbligatoria, a partire dal 1º luglio 2008, per la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato alla Commissione da parte degli Stati membri.
- (¹) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
- (2) I particolari relativi all'applicazione web figurano nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate» (GU C 237 del 27.9.2005, pag. 3).

- (3) Dal 1º gennaio 2006 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere in forma elettronica tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni. Il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, «PKI») (3), sperimentato dalla Commissione, è divenuto pienamente operativo. Deve quindi essere reso obbligatorio, a partire dal 1º luglio 2008, per tutta la corrispondenza inviata dagli Stati membri alla Commissione riguardo a una notificazione.
- (4) In casi eccezionali, previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, è possibile utilizzare un canale di comunicazione diverso dall'applicazione web prevista o dal sistema di posta elettronica protetto.
- (5) È opportuno che gli Stati membri presentino una versione separata, non riservata, della notificazione, su base volontaria, o della relativa corrispondenza, se tali documenti contengono informazioni riservate. Ciò consentirà di abbreviare le procedure e di facilitare l'adozione di decisioni della Commissione in merito a richieste di accesso ai documenti. La classificazione di un'informazione come riservata deve essere giustificata dallo Stato membro interessato. La presentazione di una copia distinta, non riservata, della notificazione e della relativa corrispondenza non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del carattere riservato delle informazioni fornite.

<sup>(3)</sup> I particolari sono pubblicati nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate».

(6) Per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità, è opportuno che gli Stati membri facciano riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato dalla Commissione al corrispondente regime di aiuti in ogni concessione di aiuto al beneficiario finale, tranne per gli aiuti concessi mediante misure fiscali. Per lo stesso motivo, occorre modificare il modulo di notificazione inserendovi l'impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dalla Commissione.

ΙT

- (7) Alla luce di tali cambiamenti nella trasmissione delle notificazioni, occorre aggiornare anche le disposizioni relative al calcolo dei termini.
- (8) La metodologia per definire i tassi di interesse applicabili in caso di recupero di aiuti illegali segue la metodologia per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Quest'ultima è stata riveduta. Per tenere conto di tali cambiamenti, è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (¹) relative ai tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali.
- (9) Per consentire alla Commissione di valutare meglio gli effetti delle misure di aiuto notificate sulla concorrenza nel mercato interno, devono essere inserite nel modulo di notificazione domande relative alla potenzialità che tali misure hanno di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.
- (10) Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (²), quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre ad uno Stato membro. La Commissione ha quindi la facoltà di prendere in considerazione l'effetto cumulativo di un eventuale aiuto precedente e del nuovo aiuto, e il fatto che il vecchio aiuto dichiarato illegittimo non sia stato rimborsato. Per consentire alla Commissione di applicare sistematicamente questa giurisdizione sia ad aiuti individuali che a regimi di aiuto, è opportuno modificare il modulo di notificazione.
- (11) Oltre ai cambiamenti introdotti nella parte I dell'allegato I, sono necessarie ulteriori modifiche dei moduli di notificazione, in particolare la soppressione della parte II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, per evitare duplicazioni delle informazioni presentate dagli Stati membri.
- (¹) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1), rettifica nella (GU L 44 del 15.2.2007, pag. 3).
- (2) Cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pagina II-2265.

- (12) In seguito all'adozione, da parte della Commissione, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (³) e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (⁴), occorre sostituire i moduli di notificazione di cui all'allegato I, parte III.11 e parte III.6.A e B, con nuovi moduli in linea con gli orientamenti vigenti. Gli altri moduli di notificazione di cui all'allegato I, parte III, rimangono invariati.
- (13) Per garantire la certezza del diritto e rendere più trasparente la concessione degli aiuti nella Comunità, è necessario modificare anche il modulo di notificazione semplificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 e all'allegato II. In particolare, è opportuno che gli Stati membri confermino che tutti gli impegni assunti ai fini di un regime già approvato rimangono pienamente validi per il nuovo aiuto notificato.
- (14) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 3

# Trasmissione della notificazione

- 1. La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.
- 2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.
- 3. A partire dal 1º luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell'applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.

<sup>(3)</sup> GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

- 5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.
- 6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.»;

- 2) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  - «3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.
  - 4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
- 3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

#### Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

- 2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.
- 3. In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.
- 4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all'anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l'anno successivo.
- 5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.»;
- 4) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.»;
- 5) gli allegati sono modificati in conformità degli allegati del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione

#### ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:

1) La parte I Informazioni generali è sostituita dal testo seguente:

# «PARTE I INFORMAZIONI GENERALI STATUS DELLA NOTIFICA Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano: una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE? un possibile aiuto illegittimo (1)? In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti. una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica? Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria. Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto: Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche) Assenza di vantaggi (ad esempio, se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato) Assenza di selettività/specificità (ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali) Nessuna distorsione della concorrenza/nessuna incidenza sugli scambi intracomunitari (ad esempio, se l'attività non è di natura economica oppure è solamente locale). 1. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto Stato membro interessato: 1.2. Regione/i interessata/e (se del caso) 1.3. Persona di contatto responsabile: Nome: Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente: Nome: Telefono: Fax: E-mail: Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l'indirizzo: Nome: Indirizzo:

<sup>(</sup>¹) Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (di seguito: «regolamento procedurale»), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

1.6.	Indicare il riferimento che si desidera sia ripor		
1.7.	Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'a	iuto:	
2.	Identificazione dell'aiuto		
2.1.	Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficia	aria dell'aiuto individuale):	
2.2.	Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.		
	Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'	obiettivo o gli obiettivi seco	ndari:
		Obiettivo principale	Obiettivo secondario (²)
		(barrare solo una casella)	
	Sviluppo regionale		
	Ricerca e sviluppo		
	Innovazione		
	Tutela dell'ambiente		
	Risparmio energetico		
	Salvataggio di imprese in difficoltà		
	Ristrutturazione di imprese in difficoltà		
	Aiuto per la chiusura		
	PMI		
	Occupazione		
	Formazione		
	Capitale di rischio		
	Promozione dell'esportazione e dell'interna zionalizzazione		
	Servizi di interesse economico generale		
	Sviluppo settoriale (3)		
	Sostegno sociale a singoli consumatori		
	Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali		
	Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo		
	Rimedio a un grave turbamento dell'economia		
	Conservazione del patrimonio		
	Cultura		
	<b></b>		

<sup>(2)</sup> Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale, ad esempio nel caso di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

<sup>(3)</sup> Specificare il settore al punto 4.2.

2.3.	Regin	ne — Aiuto individuale (4)
2.3.1.	La no	tifica riguarda un regime di aiuti?
		□ sì □ no
	_	In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?
		□ sì □ no
	-	In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. 794/2004?
		□ sì □ no
		<ul> <li>In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).</li> </ul>
		<ul> <li>In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.</li> </ul>
		☐ sì ☐ no
		<ul> <li>In caso affermativo, specificare:</li> </ul>
		Numero dell'aiuto:
		Data di autorizzazione della Commissione riferimento della lettera della Commissione (SG[]D/):
		Durata del regime originario:
		Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:
2.3.2.	La no	tifica riguarda un aiuto individuale?
		□ sì □ no
		In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
		aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale
		Riferimento del regime autorizzato:
		Titolo:
		Numero dell'aiuto:
		Lettera di autorizzazione della Commissione:
		aiuto individuale non basato su un regime
2.3.3.		tifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento enzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
		Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (5). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 1.
		Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione ( <sup>8</sup> ). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 2.
Sec.	61-5	
(4)	modal individ	isi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante ità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), si intendono per aiuti uali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di
( <sup>5</sup> )	e 88 d modifie (CE) n	amento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), cato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), dal regolamento . 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della
( <sup>6</sup> )	Regola e 88 d (CE) n	issione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).  amento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 el trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento i. 363/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della issione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

		Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (7). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 3.
		Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (8).
		Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (9).
3.	Base	e giuridica nazionale
3.1.		care le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di mento:
	Titol	0:
		rimento (se del caso):
200		
3.2.	Indic	are il documento o i documenti allegati alla presente notifica:
		Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)
		Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)
3.3.		caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l'ente che concede lo può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione (clausola di sospensione)?
		☐ sì ☐ no
3.4.	Acce	esso al testo integrale dei regimi di aiuti — in caso di regime di aiuti:
	_	impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo,
		☐ sì
		indirizzo Internet:
	_	conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet
		□ sì
4.	Ben	eficiari
4.1.	Ubic	azione del beneficiario o dei beneficiari:
		in una regione non assistita:
		in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS):
		in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello 2 o inferiore del NUTS):
		mista: specificare
(7)	e 88	Dlamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) e (GU L 349 del 2.2002, pag. 126), modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, 85).
( <sup>8</sup> )	Rego e 88 Rego e 88	plamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29). Plamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e nte modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

4.2.	Setto	ore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:
		Nessun settore specifico
		Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2 (10)
4.3.	Peru	un aiuto individuale:
	Nom	e del beneficiario:
	Tipo	di beneficiario:
		PMI
		Numero di dipendenti:
		Fatturato annuo:
		Totale di bilancio annuo:
		Indipendenza:
		[allegare una dichiarazione sull'onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI (11) o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati]:
		grande impresa
		impresa in difficoltà (12)
4.4.	Per u	un regime di aiuti:
	Tipo	di beneficiari:
		tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)
		unicamente grandi imprese
		piccole e medie imprese (13)
		☐ medie imprese
		☐ piccole imprese
		☐ microimprese
		i seguenti beneficiari:
	nume	ero stimato di beneficiari:
		inferiore a 10
		da 11 a 50
		da 51 a 100
		da 101 a 500
		da 501 a 1 000
		superiore a 1 000
	De Silver	

<sup>(10)</sup> La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 entra in vigore il 1º gennaio 2008.

<sup>(11)</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

<sup>(</sup>¹²) Secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

<sup>(13)</sup> Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

Per u	rto dell'aiuto/spesa annua (14) n aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:
	n regime di aiuti indicare l'importo annuo dello stanziamento previsto e l'importo totale:
	e misure fiscali indicare l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del mino o fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:
Se la	dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce:
	notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio modifiche del regime notificate:
Form	a dell'aiuto e fonti di finanziamento
Spec	ificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna ra):
	Sovvenzione diretta
	Sovvenzione rimborsabile
	Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
	Abbuono di interessi
	Agevolazione fiscale. Specificare:
	☐ Detrazione di imposta
	☐ Riduzione della base imponibile
	☐ Riduzione dell'aliquota
	☐ Differimento dell'imposta
	☐ Altro:
	Riduzione dei contributi di previdenza sociale
	Capitale di rischio
	Altre forme di intervento sul capitale. Specificare:
	Remissione del debito
	Garanzia (fornire, fra l'altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistito dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)
	Altro. Specificare:
	Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l'entità dell'aiuto e il trattamento fiscale, e se l'aiuto e concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l'aiuto.

		isare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/della ne/di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:
		Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l'imposizione dei medesimi.
		Riserve accumulate
		Imprese pubbliche
		Altro (specificare):
7.	Dura	ta
7.1.	Per u	ın aiuto individuale:
		are la data prevista per dare esecuzione all'aiuto. Se l'aiuto sarà concesso in più <i>rate</i> , indicare la prevista di ciascuna <i>rata</i> :
		ificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto:
7.2.		ın regime di aiuti:
1.2.		are la data prevista a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto:
		7
		are la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto:
	Se la	a durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per eguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:
8.	Cum	ulo di tipi diversi di aiuti
		to può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o unitari per coprire gli stessi costi ammissibili?
		□ sì □ no
	In ca	so affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al ulo:
9.	Sear	eto d'ufficio
0.		resente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?
		□ sì □ no
	ln 00	
	in ca	so affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:
	******	
	Lo S	tato membro presenta una versione non riservata della notifica su base volontaria?
		□ sì □ no
		so affermativo, la Commissione pubblicherà la sua decisione senza chiedere allo Stato membro di ermarne il contenuto.

10.	Comp	patib	ilità dell'aiuto
10.1	agli a speci	iuti d fican	e quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabil i Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso dolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementar ella parte III.
		Aiu	ti alle PMI
			Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
			Notifica di singoli aiuti o di regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento (CE n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
			Notifica per ragioni di certezza giuridica
			Aiuti alle PMI nel settore agricolo
		Aiu	ti alla formazione
			Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004
			Notifica per ragioni di certezza giuridica
		Aiu	ti all'occupazione
			Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
			Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
			Notifica per ragioni di certezza giuridica
		Aiu	ti a finalità regionale
			Notifica di un aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (15)
			Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)
			Notifica di un aiuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1628/2006
			Notifica per ragioni di certezza giuridica
		Aiu	ti a ricerca, sviluppo ed innovazione
		Aiu	ti per il salvataggio di imprese in difficoltà
		Aiu	ti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
		Aiu	ti per la produzione audiovisiva
		Aiu	ti alla tutela dell'ambiente
		Aiu	ti al capitale di rischio
		Aiu	ti al settore agricolo
		Aiu	to al settore della pesca
		Aiu	to al settore dei trasporti
		Aiu	to alla costruzione navale
10.2	fornis le rag facen artico	cano gioni do r lo 87	regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato nor una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE iferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili [articolo 86, paragrafo 2, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b), c) o d)] nonché alle altre ni specifiche relative all'agricoltura e ai trasporti.
(15)	Orient	– amer	nti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

10.3	fornis comp	cano una b lementari c	ase e di cui	esplicita per l'app	orovazione ornire le se	e ove	amenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato no re non richiesto dalle rilevanti schede di informazion nti informazioni concernenti i probabili effetti della ra Stati membri.
	degli	effetti posit	ivi de	ella misura di aiu	ıto (il raggi	ungir	alutazione comparata, da parte della Commissione mento di un obiettivo di comune interesse) rispett torsione degli scambi e della concorrenza).
10.3.	1 Aiuti i	ndividuali:					
	A.	che l'aiuto	abb				crivere i mercati del prodotto sui quali è probabil a e la dinamica di tali mercati e la quota di mercat
	B.						nformazioni sugli effetti sugli scambi (spostament ttività economica)
		***************************************					
10.3.2	2 Regin	ni di aiuto:					
	A.						vere i mercati del prodotto sui quali è probabile che struttura e la dinamica di tali mercati:
		***************************************					
	B.						nformazioni sugli effetti sugli scambi (spostament ttività economica)
			•••••				
11.	Ordin	i di recup	ero p	pendenti			
11.1.	Per u	n aiuto indi	vidua	ale:			
	benef della abbia	iciario disp Commissio	one a one (r o o v	ancora di un pre relativa ad un ai rersato in un co	cedente ai uto individ	uto ill uale d	ospendere il pagamento dell'aiuto notificato se llegittimo dichiarato incompatibile da una decision o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario no mporto totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile
				sì		no	0
11 2	Parin	n regime di	i aiut	i.			
11.2.					nnoanano	2 60	sepandoro il pagamonto di ajuti in baso al rogim
	notific dichia	ato nei co rato incom sato in un c	nfror patib	nti di qualsiasi i sile da una decis	mpresa ch ione della (	ie ab Comr	espendere il pagamento di aiuti in base al regime obia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo missione, finché tale impresa non abbia rimborsate uto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi de
				sì		no	0
12.	Altre	informazio	oni				
	Fornir	e qualsiasi	altra				tinente ai fini della valutazione della misura o delle nateria di aiuti di Stato.
13.	Alleg	ati					
		are tutti i d menti in que			la notifica	e for	rnire copie cartacee oppure il link a siti web per
14.	Dichi	arazione					
		ico che, a i lete ed esa		conoscenza, le i	nformazior	ni fori	nite nel presente modulo e in tutti gli allegati son
	Data	e luogo:					
	Firma	:					
	Nome	e funzione	اماء د	firmatario:			venture and artistic artistic and artistic and artistic and artistic and artistic a

2) La parte II è soppressa.

ΙT

- 3) La parte III è modificata come segue:
  - a) La scheda di informazioni supplementari 6.A è sostituita dalla seguente:

#### «PARTE III.6.A

# SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: REGIMI DI AIUTI

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti (16) soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R&S&I) (17). La scheda deve essere altresì utilizzata per gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento di esenzione per categoria per le PMI (18), nonché per gli aiuti destinati al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

	Cara	terisc	ne essenziali della misura notificata
			compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della cata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.
	A.	a nor	sare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della <b>Sezione 4</b> ["Compatibilità degli aiuti ma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE"] della scheda di informazioni lementari.
			Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la Sezione 4.1;
			Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la Sezione 4.2;
			Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la Sezione 4.3;
			Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la Sezione 4.4;
			Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, compilare la Sezione 4.5;
			Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, compilare la Sezione 4.6;
			Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la Sezione 4.7;
			Aiuti ai poli d'innovazione, compilare la Sezione 4.8.
			pilare inoltre la Sezione 5 "Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto" e la Sezione 8 azioni e monitoraggio") per dare le conferme richieste.
	В.	Dell'a	iuto beneficiano anche organismi di ricerca (19)/intermediari dell'innovazione?
			☐ sì ☐ no
		dell'ir	so affermativo, compilare la <b>Sezione 2</b> e/o la <b>Sezione 3</b> ("Organismi di ricerca e intermediari novazione" e "Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di a finanziati con risorse pubbliche") della scheda di informazioni complementari.
	C.	L'aiut	o può essere cumulato con altri aiuti?
			☐ sì ☐ no
			aso affermativo, compilare la Sezione 6 ("Cumulo") della scheda di informazioni lementari.
	D.	Gli ai	uti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?
			☐ sì ☐ no
			so affermativo, compilare la <b>Sezione 7</b> ("Domande specifiche per l'agricoltura e la pesca") scheda di informazioni complementari.
<sup>16</sup> )	Per qu	– ianto rig	guarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse

<sup>(</sup>¹6) Per quanto riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, la Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 4 della scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: aiuti individuali [parte III.6.b dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione].

<sup>(17)</sup> Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.

<sup>(19)</sup> Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera d) della disciplina R&S&I.

	E.	Se vengono applicati un aiuto specifico (20)/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che le imprese beneficiarie rispondono alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria (21).
		□ sì
	F.	Qualora nel quadro del regime di aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto (22).
		□ sì □ no
		In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un'impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.
	F.	Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:
	H.	Si prega di confermare che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente alla Commissione qualora superi le soglie al di là delle quali è prescritto un esame dettagliato, stabilite nella Sezione 7.1 della disciplina R&S&I.
		□ sì
	1.	Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.
2.	Orga	anismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato (23)
2.1	Final	nziamento pubblico di attività non economiche
	A.	Gli organismi di ricerca o gli intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro svolgono un'attività economica ( <sup>24</sup> ) (ossia offrono beni e/o servizi su un mercato)?
		☐ sì ☐ no
		In caso affermativo, descrivere tale attività:
	В.	Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica (25), è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?
		☐ sì ☐ no
		In caso affermativo, specificare.
		In caso affermativo, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In caso di risposta negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche costituisce invece aiuto di Stato.
2.2	Eina	
2.2	C.	nziamento pubblico di attività economiche  Lo Stato membro è in grado di dimostrare che:
	0.	<ul> <li>il finanziamento statale è integralmente trasmesso ai destinatari finali dagli organismi di ricerca o dagli intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro (che svolgono attività economiche),</li> </ul>
		E
		<ul> <li>agli intermediari non è stato concesso alcun vantaggio?</li> </ul>
		□ sì □ no
		Si prega di fornire informazioni e prove:
		Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato.
		Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.
(20)		misure di cui alle Sezioni 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura alla Sezione 4.4 è applicabile solo alle piccole imprese.
(21)	Cfr. la	nota 20.
( <sup>22</sup> ) ( <sup>23</sup> )		a disciplina R&S&I, Sezione 2.1. a disciplina R&S&I, Sezione 3.1.
(24)	Per n	naggiori informazioni si veda la Sezione3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24).
$(^{25})$	Per m	naggiori informazioni si veda la Sezione3.1.1 (secondo e terzo comma) della disciplina R&S&I

3.		di Stato i se pubbli		a imprese	attrav	verso organismi pubblici di ricerca finanziati co	n
3.1	Attivit	à di ricerd	ca per conto di impi	rese			
	A.		ti che beneficiano d per conto di imprese		quadro	del regime notificato sono realizzati da organismi	d
			□ sì		no		
	B.					a, in quanto mandatari, forniscono un servizio al delle modalità seguenti?	le
		— g	li agenti ricevono u	na remune	erazion	e appropriata per i loro servizi	
			□ sì		no		
		Е					
		i	mandanti specificar	no le cond	izioni d	lei servizi prestati	
			] sì		no		
		Fornire	informazioni dettag	liate:			
	C.	Gli orga	nismi di ricerca pre	stano i loro	servi:	zi al prezzo di mercato?	
			] sì		no		
						smi di ricerca forniscono il servizio a un prezzo ch aggiorati di un margine di utile ragionevole?	16
			] sì		no		
		Fornire	informazioni dettag	liate:			
		Sezione				rvizi e se la risposta ad una delle domande del trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attravers	
3.2	Collai	borazione	e fra imprese e orga	anismi di ri	cerca		
	A.	II proget	tto di collaborazione	e è realizza	ato cor	ngiuntamente da imprese e da organismi di ricerca	1?
			☐ sì		no		
		In caso	affermativo, illustra				
							• •
	B.		affermativo, i cos mente a carico delle			finanziato nel quadro del regime notificato sor panti?	10
			] sì		no		
		E agli o		sono attrib		oprietà intellettuale possono avere larga diffusion ti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenu	
			□ sì		no		
		di merca		prietà inte	llettual	ese partecipanti un compenso equivalente al prezz le (28) derivanti dall'attività da essi svolta nell'ambii partecipanti?	
			] sì		no		
			maggiori informazio mi di ricerca sarà de			contributo delle imprese partecipanti ai costi deg mpenso).	gl
Manual Co.							

<sup>(26)</sup> Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.2.

<sup>(27)</sup> Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 28).

<sup>(28)</sup> Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 29).

C. Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione (29).

Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

<ol> <li>Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato</li> </ol>	tato C	del 1	c).	lettera	3,	agrafo	7. r	8 0	dell'articolo	norma	aiuti a	degli	ompatibilità	1.
---	--------	-------	-----	---------	----	--------	------	-----	---------------	-------	---------	-------	--------------	----

4.1	Aiuti a	favoro	di	progetti	Ni D	28	/301
4.1	Aluli a	lavore	u	progetti	ui r	00	( )

4.1.1.	Cated	orie	di	ricerca	(31
--------	-------	------	----	---------	-----

 Cate	gone	di ficerca (-)						
A.	Indicare quali stadi di ricerca (32) sono finanziati nel quadro della misura notificata:							
		ricerca fondamentale;						
		ricerca industriale;						
		sviluppo sperimentale.						
	Citare	e a titolo di esempio alcuni dei principali progetti che beneficeranno del regime notificato:						
B.	nel de	ingoli progetti di R&S abbracciano più categorie di ricerca, spiegare come se ne terrà conto eterminare l'intensità massima di aiuto di un determinato progetto (l'intensità massima d dipende anche dalla categoria di ricerca).						
 0		arante HF						

#### 4.1.2 Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S (33). Ripartire i costi secondo lo schema indicato nella tabella che segue:

	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Costi di personale			
Costo di strumenti e attrezzature			
Costi dei fabbricati e dei terreni			
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato			
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca			
Altri costi di esercizio			

<sup>(29)</sup> Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R&S&I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, la loro partecipazione ai lavori e i loro contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

<sup>(30)</sup> Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.

<sup>(31)</sup> Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002).

<sup>(32)</sup> Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

<sup>(33)</sup> Cfr. Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I.

		$\neg$
1	IT	
1	11	

A.	Inten	sità di				
				Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
	Inter	nsità ma	assima di aiuto			*
В.	Magg	giorazio	nni:			
υ.		2		lelle maggiorazioni?		
	1000	9	□ sì	□ no		
	In ca	so affe	rmativo, di che	<del>25 1</del> 0 100240		
	_			viene applicata una ma	ggiorazione per PMI?	
		11011	□ sì		ggioraziono por r ini.	
		0		della maggiorazione (36):		
	-	Viene	e applicata una porazione fra ur	maggiorazione per i) la n'impresa e un organismo getti di ricerca industriale	a collaborazione effett o di ricerca o iii) la diffus	iva fra imprese, i
			☐ sì	□ no		
		i)		una maggiorazione per endenti l'una dall'altra, c		
				na impresa sostiene da to di collaborazione;	sola più del 70% dei	costi ammissibili
			Е			
			collabo	getto comporta una co prazione è transfrontalier ate almeno in due Stati n	ra, cioè le attività di ric	
			Specificare il	livello della maggiorazio	ne ( <sup>37</sup> ):	
		ii)	collaborazion	a una maggiorazione e fra un'impresa e un org nento delle politiche nazi dizioni:	janismo di ricerca, in pa	articolare nel conte
			☐ l'organ	ismo di ricerca sostiene	almeno il 10% dei cos	ti ammissibili;
			Е			
				ismo di ricerca ha il diritto nisura in cui derivino da r		
					ne ( <sup>38</sup> ):	

			111)	dei r			si applica una maggiorazione per i ampia diffusione sare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene
					convegni tecnici o sc	ienti	ifici;
					pubblicazione in rivis	te te	ecniche e scientifiche;
					inserimento in banch elaborati, possono es		ati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non e consultati da tutti);
					divulgazione tramite	softv	ware gratuito od open source.
				Spec	cificare il livello della ma	aggio	orazione ( <sup>39</sup> ):
	C.						rogetto sostenuto nel quadro del regime notificato
4.1.4.	Conc	dizion	i spe	cific	he per gli anticipi	rim	nborsabili ( <sup>40</sup> )
	A.	L'aiuto	ai pro	getti d	di R&S è concesso sott	o for	rma di anticipo rimborsabile?
					sì		no
	B.				sotto forma di anticip alente sovvenzione lord		mborsabile nel quadro della misura notificata è 1)?
					sì		no
							o dell'anticipo rimborsabile espressa in equivalente
					ei dettagli la metodolog cazione di detta metodo		tilizzata E i dati verificabili utilizzati come materiale ia.
	C.						i di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello osti ammissibili?
		cui all		ni 5.1	.2 e 5.1.3 fino alle inter		e del progetto di R&S è superiore alle intensità di à massime di cui alla Sezione 5.1.5 della disciplina
		_		sso n			azioni dettagliate relative al rimborso in caso di ne di cosa s'intende per esito positivo delle attività
			E				
		-	confe	rmare	che:		
				d'inte della	eresse pari almeno al	tass	i esito positivo, l'anticipo sarà rimborsato a un tasso so applicabile conformemente alla comunicazione metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
				a ch	iedere pagamenti sup	erior	ill'esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto ri al rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli rimento stabilito dalla Commissione;
					so di parziale successo oporzione al grado di si		Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito esso conseguito.
(39)	L'inten	– sità dell	'aiuto p	uò ess	ere accresciuta di 15 punt	i perd	centuali, ma senza superare l'80%.
(40) (41)		7.7			ione 5.1.5. ordo di un anticipo rimbors	abile	e rispecchia la probabilità che l'anticipo venga rimborsato
(42)	L'equiv		sovvenz			condi	izioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle
	sezion	10.1.2 6	0.1.30	iella di	sciplina R&S&I.		

GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Reperibile anche su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state\_aid/legislation/reference.html

	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea							
4.1.5.	Cond	dizioni specifiche per le misure fiscali (44)							
	A.	Gli aiuti ai progetti di R&S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di natura fiscale?							
		□ sì □ no							
		Nel caso di un aiuto di Stato alla R&S concesso mediante misure di natura fiscale, fornire studi di valutazione che permettano alla Commissione di valutare gli effetti di incentivazione degli aiuti concessi mediante le misure fiscali.							
	B.	In caso affermativo, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:							
		□ sulla base del singolo progetto di R&S							
		come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di R&S sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi;							
		altri:							
		Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.							
4.2	Aiuti p	per studi di fattibilità tecnica (45)							
4.2.1	Cond	dizioni generali							
	Si trat	tta di studi preliminari ad attività di (46):							
		ricerca industriale;							
		sviluppo sperimentale.							
4.2.2.	Inter	nsità di aiuto							
	Indica	re l'intensità massima di aiuto (in %) (47) per le PMI:							
	Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (48) per le grandi imprese:								
	L'inte	nsità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.							
4.3	Aiuti d	destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI (49)							
4.3.1		dizioni							
	L'aiuto riguarda quale stadio della ricerca (50)?								
		ricerca fondamentale;							
		ricerca industriale;							
		sviluppo sperimentale.							
4.3.2	Spes	se ammissibili e intensità di aiuto							
	A.	Specificare quali sono i costi ammissibili (51):							
		costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione,							
		costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni:							
		costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione:							
(44)		disciplina R&S&I, Sezione 5.1.6.							
(45) (46)	Per cla specifi	disciplina R&S&I, Sezione 5.2.  assificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazion che fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities sed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la							
( <sup>47</sup> )	definiz	ione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. PMI, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e i							
	50 % p	er gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.							
( <sup>48</sup> )	industr	grandi imprese, l'intensità dell'aiuto non può superare il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca riale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. disciplina R&S&I, Sezione 5.3.							

Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.3 (secondo comma), della disciplina R&S&I.

	B.	Ind	icare l'intensità massima di aiuto in (%) (52):					
4.4	Aiuti a	alle r	nuove imprese innovatrici (53) (per piccole imprese)					
	Si pre	ega d	li confermare che:					
	A.		i beneficiari sono piccole imprese secondo la definizione della legislazione comunitaria (54) esistenti da meno di 6 anni al momento della concessione dell'aiuto					
	B.		i beneficiari sono imprese innovatrici.					
			Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:					
			una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;					
			0					
			prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % de totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei contesterno.					
		Giu	stificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:					
	C.	Pre	ecisare l'importo massimo dell'aiuto erogabile nel quadro del regime notificato:					
		Cor	nfermare che gli aiuti alle nuove imprese innovatrici non supereranno:					
			1 milione EUR nelle zone assistite;					
			1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87 paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;					
			1,25 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87 paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.					
	D.	Sip	orega di confermare che:					
			i beneficiari non hanno ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruiranno dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui rispondono alla definizione di nuova impresa innovatrice.					
	E.	Le	imprese beneficiano di un cumulo di aiuti?					
			□ sì □ no					
			caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiu viste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (Sezione 5.4 della disciplina R&S&I).					
4.5	Aiuti <sub>I</sub>	Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi (55)						
4.5.1	Con	dizi	oni generali					
	A.	La	misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi (56)?					
			innovazione dei processi nei servizi;					
			l'innovazione dell'organizzazione nei servizi.					
(52) (53) (54)	riguare Cfr. la Cfr. la	da le disci nota						
( <sup>55</sup> ) ( <sup>56</sup> )			plina R&S&I, Sezione 5.5. izione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere i) e j), della disciplina R&S&I.					

IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
	Descrivere in modo particolareggiato l'innovazione (dei processi o dell'organizzazione) (5
	***************************************
B.	Si prega di confermare che:
	☐ l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie

anche i costi del progetto devono essere identificati;

ove possibile, omologare e depositare;

l'innovazione dei processi o dell'organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità;

il progetto sovvenzionato porta all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e,

dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
 l'innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato;

□ il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta un grado di rischio evidente;

☐ le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

#### 4.5.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Specificare quali sono i costi ammissibili (58):

	Costi ammissibil
Spese di personale	
Costo di strumenti e attrezzature	
Costi dei fabbricati e dei terreni	
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato	
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca	
Altri costi di esercizio	

<sup>(57)</sup> Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3ª edizione, OCSE, 2005

<sup>(58)</sup> Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.4. Si noti che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

<sup>(59)</sup> L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili.

<sup>(60)</sup> L'intensità massima dell'aiuto è pari al 25 % dei costi ammissibili.

<sup>(61)</sup> Cfr. la nota 20

<sup>(62)</sup> L'intensità massima dell'aiuto è pari al 35% dei costi ammissibili.

<sup>(63)</sup> Cfr. la nota 46.

4.6	ervizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (64						
4.6.1	Con	dizio	oni generali				
	A.		care l'importo massimo dell'aiuto (non superiore a 200 000EUR per beneficiario su ur iodo di tre anni):				
	B.	Si p	orega di confermare che:				
			se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto nor copre più del $75\%$ dei costi ammissibili;				
			i beneficiari utilizzano l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se i fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).				
			Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.				
4.6.2	Cos	ti an	nmissibili				
	A.	Di c	quali tipi di aiuti si tratta?				
			aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;				
			aiuti per servizi di supporto all'innovazione.				
	B.		si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibil idicarne l'importo:				
			consulenza gestionale:				
			assistenza tecnologica:				
			servizi di trasferimento di tecnologia:				
			formazione:				
			consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza:				
			consulenza sull'uso delle norme:				
	C.		si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibil dicarne l'importo:				
			locali per ufficio:				
			banche dati:				
			biblioteche tecniche:				
			ricerche di mercato:				
			utilizzazione di laboratori:				
			etichettatura di qualità:				
			test e certificazione:				
4.6.3	Con	dizio	oni specifiche per gli enti senza scopo di lucro				
	riduz	ione d	atori di servizi sono enti senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma d del prezzo, come la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo di mercato (o un prezzo che gralmente i costi maggiorati di un margine ragionevole).				
	A.	L'ai	uto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?				
			□ sì □ no				
(64)	Cfr la	— discir	olina R&S&I, Sezione 5.6.				
\ /	J	2.001	COLOR ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN				

		In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all'integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.					
4.7	Aiuti	per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (65) (per le PMI)					
4.7.1	Con	dizioni generali					
	A.	Da dove proviene il personale altamente qualificato (66)?					
		organismi di ricerca					
		grandi imprese					
		Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra.					
	B.	Si prega di confermare che:					
		☐ il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;					
		☐ il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.					
		Precisare qual è la nuova funzione:					
		☐ il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l'organismo d ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;					
		esso si occupa di R&S&I nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.					
4.7.2	Spe	se ammissibili e intensità di aiuto					
	A.	Specificare quali sono i costi ammissibili:					
		i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato:					
		☐ l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione:					
	B.	Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell'aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.					
	C.	Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (67):					
4.8	Aiuti	ai poli di innovazione ( <sup>68</sup> )					
4.8.1	Con	dizioni generali					
	A.	Di quali tipi di aiuti si tratta?					
		aiuti all'investimento;					
		aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli.					
(65) (66) (67)	Per la L'inter perso						
(68)	Cfr. la	disciplina R&S&I, Sezione 5.8.					

	B.	Si prega di confermare che:
		☐ l'aiuto è concesso esclusivamente alle persone giuridiche che gestiscono il polo di innovazione;
		i beneficiari sono incaricati di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo.
		Fornire informazioni dettagliate.
		☐ l'accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.
	C.	I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?
		□ sì □ no
		In caso affermativo, illustrare come.
		In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la Sezione 3.1 della disciplina R&S&I).
	D	Allegare un'appliei delle appoinimentanti per templogica del pole di impounzione del potenziole
	D.	Allegare un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.
4.8.2.	Cond	lizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l'animazione dei poli
	A.	Quali tipi di investimenti vengono realizzati?
		per la creazione di poli di innovazione;
		☐ per l'ampliamento di poli di innovazione;
		per l'animazione di poli di innovazione.
	B.	L'aiuto è destinato a quali tipi di strutture?
		☐ locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
		☐ infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;
		infrastrutture di rete a banda larga.
	C.	Specificare quali sono i costi ammissibili:
		□ costi relativi agli investimenti in terreni:
		difici:
		macchinari
		impianti
	D.	Precisare l'intensità di base dell'aiuto (in %) (69):
		Se del caso, qual è l'intensità massima per le regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE
		per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro capite più elevato e, fino al 1º gennaio 2011, per le regioni a effetto statistico (7º):
( <sup>69</sup> ) ( <sup>70</sup> )		- sità massima dell'aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili. sità massima dell'aiuto è pari al 30% dei costi ammissibili.

		— per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 60% del PIL pro capite medio nell'UE a 25 (71):					
		per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 45 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25 ( <sup>2</sup> ):					
		Se del caso, indicare l'intensità massima per le regioni ad effetto statistico che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE dal 1º gennaio 2011 ( <sup>73</sup> ):					
	E.	Al beneficiario è applicata una maggiorazione?					
		□ sì □ no					
		In caso affermativo, precisare:					
		Viene applicata una maggiorazione per le PMI?					
		□ sì □ no					
		Specificare il livello della maggiorazione per le piccole imprese (74):					
		Specificare il livello della maggiorazione per le medie imprese (75):					
		Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche?					
		□ sì □ no					
		In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche:					
		— se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75% del PIL pro capite dell'UE a 25 (76):					
		— le altre regioni più periferiche (77):					
4.8.3.	Cond	lizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli					
	A.	Durata dell'aiuto: anni					
		Se l'aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata $(^{78})$ .					
	B.	L'aiuto è decrescente					
		□ sì □ no					
	C.	Specificare quali sono i costi ammissibili:					
		☐ marketing per attirare nuove imprese nel polo:					
		gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto:					
		organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo:					
	D.	Intensità di aiuto:					
		aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) (79):					
		— aiuti non decrescenti (80):					
(71)	1.00-1						
( <sup>71</sup> ) ( <sup>72</sup> )	L'inten	sità massima dell'aiuto è pari al 40% dei costi ammissibili. sità massima dell'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.					
( <sup>73</sup> ) ( <sup>74</sup> )		sità massima dell'aiuto è pari al 20 % dei costi ammissibili. piccole imprese l'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo.					
(75)		medie imprese l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo.					
( <sup>76</sup> ) ( <sup>77</sup> )		sità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo. sità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo.					
(78)	In ogni	caso non si può superare la durata di 10 anni.					
(79)	anno.	sità può ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto					
(80)	Linten	sità massima dell'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.					

5.	Effe	tto di incentivazione e necessità dell'aiuto (81)							
5.1.	Condizione generale								
	R&S nazi	Confermare che nel concedere aiuti nel quadro della misura notificata ci si assicurerà che l'attività di R&S&I non era già avviata prima che i beneficiari avessero presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali o prima che fosse stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto nel caso di misure fiscali:							
		□ sì							
	Spie	gare come sarà verificato il rispetto di tale condizione							
	Se s EUR conf	i tratta di aiuti destinati a progetti di grandi imprese, aiuti alle PMI di importo superiore a 7,5 milioni di, aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione, permare che l'effetto d'incentivazione sarà valutato utilizzando almeno uno degli indicatori penti:							
		aumento delle dimensioni del progetto;							
		aumento della portata;							
		aumento del ritmo;							
	П	aumento dell'importo totale della spesa di R&S&I							
	_	altri:							
	Spie	gare nei dettagli come verrà compiuta la valutazione di cui sopra:							
		1. 72%							
6.		Cumulo (82)							
	A.	L'aiuto concesso nel quadro del regime notificato è cumulabile con altri aiuti (83)?							
		□ sì □ no							
	B.	In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato:							
	C.	Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro del regime notificato:							
7.	Norr	me speciali per l'agricoltura e la pesca (84)							
	A.	Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?							
		□ sì □ no							
		In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta.							
		,							
/81\	06-1	a dissiplina PRSRI Seriona 6							
( <sup>81</sup> ) ( <sup>82</sup> )		a disciplina R&S&I, Sezione 6. a disciplina R&S&I, Sezione 8.							
(83)		ecisa che gli aiuti a favore della R&S&I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse e ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R&S&I.							

(84) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 9.

B.	In caso affermativo, si prega di rispondere alle domande che seguono:							
		gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato?						
		☐ sì		] no				
		In caso affermativo, dimostrarlo:						
		allo svolgimento e al approssimativa dei ri	lla finalità dell sultati attesi e	engono pubblicate su Internet informazioni relative ella stessa? E Tali informazioni contengono la data e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet e sponibili gratuitamente?				
		□ sì		] no				
		In caso affermativo finternet:	fornire gli opp	portuni documenti giustificativi e indicare l'indirizzo				
	_	anni? E confermate ch	ne tali informaz	a disposizione su Internet per un periodo di almeno s azioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente e fornite a membri di organismi specifici?				
		☐ sì		] no				
		In caso affermativo, d	imostrarlo.					
	_	gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca E escludono la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti?						
		□ sì		] no				
		In caso affermativo, d	imostrarlo.					
	cons	sentita un'intensità di aiu	to del 100%. A	zione B è stata data risposta affermativa, può essere Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cu ati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.				
C.	Indic	care l'intensità complessi	va di aiuto in <sup>q</sup>	%:				
D.		perazione ai sensi del re le da parte del FEASR (ª		n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo				
	La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell'a del regolamento E/O l'aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativ dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stesse del cofinanziamento (86)?							
		☐ sì		no				
	Altrir in ba	menti, gli aiuti alla R&S ri ase alle normali regole d	guardanti i pro ella disciplina i	odotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminat a R&S&I.				

<sup>(85)</sup> Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

<sup>(86)</sup> La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di tale articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

8.	s. Relazioni e monitoraggio (")					
8.1	Rela	zioni annuali				
	sens	oti che ai sensi della disciplina RSI lascia impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni ai i del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) i9/1999 (88).				
	A.	Ci impegniamo a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti (89):				
		<ul> <li>nome del beneficiario,</li> </ul>				
		<ul> <li>importo dell'aiuto per beneficiario,</li> </ul>				
		<ul> <li>intensità di aiuto,</li> </ul>				
		<ul> <li>settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.</li> </ul>				
		□ si				
	В.	Per tutti gli aiuti concessi nel quadro di un regime autorizzato di aiuti ad imprese di grandi dimensioni, ci impegniamo a specificare nella relazione annuale in che modo sia stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione (90).				
		□ sì				
8.2	Acce	esso al testo integrale dei regimi di aiuti				
	A.	Ci impegniamo a pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dalla Commissione.				
		□ sì				
		Indicare l'indirizzo Internet:				
	B.	Confermare che il regime, come approvato dalla Commissione, non sarà applicato prima della pubblicazione su Internet delle informazioni di cui sopra (lettera A).				
		□ sì				
8.3	Sche	ede informative, monitoraggio				
	A.	Ci impegniamo, ogni qualvolta sia concesso un aiuto alla R&S&I in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di EUR (91), a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina R&S&I.				
		□ sì				
	B.	Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile.				
		□ sì				
	C.	Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.				
		□ sì				
	D.	Ci impegniamo a presentare le registrazioni di cui alla lettera B su richiesta della Commissione.				
		□ sì				
9.	Altre	informazioni				
	della	ate fornire in questa Sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti ato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.»				
(87)	Cfr. la	— a disciplina R&S&I, Sezione 10.1.				
(88)	Rego regol	lamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del amento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, 140 del 30.4.2004, pag. 1).				
(89)	Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la Sezione 10.1.1, terzo e quarto comma della					

(90) In particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella Sezione 6 della discip (91) Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.

In particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella Sezione 6 della disciplina R&S&I.

disciplina R&S&I.

b) La scheda di informazioni supplementari 6.B è sostituita dalla seguente:

#### «PARTE III.6.B

# SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: AIUTI INDIVIDUALI

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R&S&I) (92). Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali alla ricerca e sviluppo a PMI non coperti da un regolamento di esenzione per categoria (93) o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l'obbligo di notificazione individuale. La scheda è utilizzabile anche per gli aiuti individuali per la produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.

Cara	atterische essenziali della misura notificata
misu sogg	rega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della ura notificata. In particolare, si noti che la <b>Sezione 8</b> va compilata solo se la misura notificata è getta ad un esame dettagliato, ossia solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla <b>Sezione 7</b> . Il fulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.
A.	L'aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?
	☐ sì ☐ no
	In caso affermativo, compilare la <b>Sezione 4</b> [Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE] della scheda di informazioni complementari. Compilare inoltre la <b>Sezione 11</b> (Relazioni e monitoraggio).
B.	In caso negativo, precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della <b>Sezione 5</b> [Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE] della scheda di informazioni complementari.
	☐ Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la Sezione 5.1;
	☐ Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la Sezione 5.2;
	Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la Sezione 5.3;
	☐ Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la Sezione 5.4;
	☐ Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, compilare la Sezione 5.5;
	☐ Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, compilare la Sezione 5.6;
	☐ Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la Sezione 5.7;
	☐ Aiuti ai poli d'innovazione, compilare la Sezione 5.8.
	Si prega inoltre di compilare: la Sezione 6 (Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto) per la verifica dell'effetto di incentivazione, la Sezione 7 (Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato) per la verifica della necessità di assoggettare l'aiuto notificato ad un esame dettagliato di cui alla Sezione 8 (Informazioni complementari per un esame dettagliato) e la Sezione 11 (Relazioni e monitoraggio).
C.	Dell'aiuto beneficiano anche organismi di ricerca (94)/intermediari dell'innovazione?
	☐ sì ☐ no
	In caso affermativo, compilare la <b>Sezione 2</b> e/o la <b>Sezione 3</b> (Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione e Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche) della scheda di informazioni complementari.
D.	L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?
	sì no
	In caso affermativo, compilare la Sezione 9 (Cumulo) della scheda di informazioni

<sup>(92)</sup> Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(93)</sup> Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), attualmente vigente, o qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.

<sup>(94)</sup> Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera d), della disciplina R&S&I.

30 di 64

	E.	Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?						
		☐ sì ☐ no						
		In caso affermativo, compilare la Sezione 10 (Domande specifiche per l'agricoltura e la pesca) della scheda di informazioni complementari.						
	F.	Se l'aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di formire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo Internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:						
	G.	Se vengono applicati un aiuto specifico (%)/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che l'impresa beneficiaria risponde alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria (%):						
		□ sì						
		Si prega di fornire informazioni e prove in proposito:						
	H.	Qualora nel quadro degli aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto (97).						
		□ sì □ no						
		In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un'impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.						
	1.	Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:						
	J.	Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.						
2.	Orga	nismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato (98)						
	Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell'innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.							
2.1	Finan	ziamento pubblico di attività non economiche						
	A.	L'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro svolge un'attività economica (99) (ossia offre beni e/o servizi su un mercato)?						
		☐ sì ☐ no						
		In caso affermativo, descrivere tale attività:						
	B.	Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica (100), è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?						
		☐ sì ☐ no						
		In caso affermativo, specificare:						
		In caso di risposta affermativa, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Se la risposta è negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche, in generale, costituisce invece aiuto di Stato.						
(95)	di cui	misure di cui alle sezioni 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura alla Sezione 5.4 è applicabile solo alle piccole imprese.						
$\binom{96}{97}$		nota 20. disciplina R&S&I, Sezione 2.1.						
(98) (99)		disciplina R&S&I, Sezione 3.1. aggiori informazioni la Sezione 3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24).						
(100)		aggiori informazioni la Sezione 3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24).  aggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 (secondo e terzo comma) della disciplina R&S&I.						

2.2	Finai	nziamento pubblico di attività econo	mich	е					
	Lo St	tato membro è in grado di dimostrar	re che	e:					
				almente trasmesso al destinatario finale dall'organismo novazione senza scopo di lucro (che svolge attività					
		E							
	_	all'intermediario non è stato conce	esso	alcun vantaggio?					
		□ sì		no					
	Si pro	rega di fornire informazioni e prove:							
	Se la	a risposta è sì, si noti che gli inte	rmed	iari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiut					
3.	Aiuti	5.5		ormali disposizioni relative agli aiuti di Stato. attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con					
	Se a			organismi di ricerca o intermediari dell'innovazione, le iascuno di essi.					
3.1	Attivi	ità di ricerca per conto di imprese							
	A.	Il progetto beneficiario è realizzate	o da	organismi di ricerca per conto di imprese?					
		□ sì		no					
	B.	In caso affermativo, l'organismo imprese, in quanto mandanti, sec		icerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle una delle modalità seguenti?					
		<ul> <li>l'agente riceve una remune</li> </ul>	erazio	one appropriata per il suo servizio					
		☐ sì		no					
		E							
		zioni dei servizi prestati							
		□ sì		no					
		Fornire informazioni dettagliate:							
	C.	Gli organismi di ricerca prestano i	loro	servizi al prezzo di mercato?					
		□ sì		no					
		ganismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che uti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?							
		□ sì		no					
		Fornire informazioni dettagliate:							
	è affe	Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della Sezione è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo ricerca.							
3.2	Colla	aborazione fra imprese e organismi	di rice	erca					
	A.	Il progetto di collaborazione è rea	lizzat	to congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?					
		□ sì		no					
		In caso affermativo, illustrare le m	nodali	ità di collaborazione:					
(101)	Cfr 1-	a dissipling DRCRI Conings 2.2							
\ /	OII. 18	a disciplina R&S&I, Sezione 3.2.							

	B.			ivo, i costi del arico delle impr		getto finanziato nel quadro del regime notificato sono partecipanti?			
			sì			no			
		I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S (102)?							
			sì			no			
		di merc	cato per i d	iritti di proprietà	intel	lettuale (103) derivanti dall'attività da essi svolta nell'ambito			
			sì			no			
		***********							
	C.								
	individ di Sta	duale de ito, la C	l progetto commission	di collaborazion ne considererà	e no come	n conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto			
	Comp	atibilità	a degli aiu	ti a norma dell	artic	colo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE			
	di cor	mpatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE aiuti a favore della R&S&I destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto (105) omune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.							
.1	Condi	izioni ge	nerali (cun	nulative)					
	A.	Si preg	a di confe	mare che:					
					in r	maniera concreta, chiara e identificabile all'interesse			
		2	E						
		j	E						
				Control of the Contro	un p	progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi			
		Si prega di fornire informazioni e prove:							
		***********							
02) 03) 04)	Per ma Può a i diritti attribu lavori d La Coi Si noti	aggiori infonche non di propriditi ai vari pe contribu mmission che il co	agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti lalla loro attività di R&S (™?)?    si   no   no						

Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi R&S&I non è sufficiente.

	B.	Preci	isare gli effetti positivi dell'aiuto:						
			importanti ricadute positive per la società;						
			contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la R&S&I nel contesto internazionale;						
			creazione di nuovi mercati;						
			sviluppo di nuove tecnologie;						
			altri effetti positivi.						
	C.		rare le modalità di esecuzione del progetto (compresi i partecipanti e gli obiettivi) (108):						
	D.	Si pr	ega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che l'aiuto è necessario pe eguire l'obiettivo definito di interesse comune E costituisce un incentivo per l'esecuzione rogetto (109).						
	E.	Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:							
	F.	Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grand importanza tenuto conto della sua natura ed entità (110):							
4.2	Descrizione del progetto								
	Descrivere dettagliatamente il progetto. A titolo orientativo si veda la Sezione 5.1 della presente scheda di informazioni complementari.								
5.	Comp	atibil	ità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE						
		proge uno di	atto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite pe essi.						
5.1	Aiuti a	a favoi	re di progetti di R&S (111)						
5.1.1.	Cate	gorie	e di ricerca (112)						
	A.	Indic	are quali stadi di ricerca (113) sono finanziati nel quadro della misura notificata:						
			ricerca fondamentale;						
			ricerca industriale;						
			sviluppo sperimentale.						
(108) (109) (110) (111) (111) (112)	A titolo Nel se Cfr. la Per cla specifi Propos	o orienta nso che discipli assifica che for sed Sta	bile che questi aspetti dei progetti siano chiaramente definiti. ativo si vedano i criteri di cui alla Sezione 6 della presente scheda di informazioni complementari. e ha un obiettivo significativo ed è di dimensioni considerevoli. na R&S&I, Sezione 5.1. re le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazior rnite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities andard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002). ione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.						

5.

5.

B.	Se i progetti di R&S si estendono a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.								
Cos	ti ammissibili								
	i costi ammissibili devono issibili e indicarne l'impor		pecifica categoria di R	&S ( <sup>114</sup> ). Precisare i co					
		Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale					
Cos	sti di personale								
	sto di strumenti e ezzature								
	sti dei fabbricati e dei reni								
con con bre in li	sti della ricerca Itrattuale, delle Inpetenze tecniche e dei Vetti, acquisiti o ottenuti cenza da fonti esterne a zzi di mercato								
sup dire	ese generali oplementari ettamente imputabili al getto di ricerca								
Altr	i costi di esercizio								
L'inte	n sità di aiuto e mag ensità di aiuto è calcolata i ficiario, anche quando si Intensità di base (senza	n base ai costi ammissibil tratta di un progetto di co		sere stabilita per ciasco					
	<del></del>	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale					
	Intensità massima di aiuto								

<sup>(114)</sup> Cfr. Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I. I costi ammissibili riguardano gli aiuti ai progetti di R&S (Cfr. Sezione 5.1) e gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi (Sezione 5.5).

<sup>(115)</sup> Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

<sup>(116)</sup> L'intensità dell'aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

(117)

	B.	Magg	iorazio	ni:						
		Nel q	uadro d	della m	isura notificata si app	lican	o maggiorazioni?			
					ì		no			
		In caso affermativo, di che tipo:								
			Viene	applic	ata una maggiorazion	ne pe	r PMI?			
					sì		no			
			Specificare il livello della maggiorazione (117):							
			Nel quadro della misura notificata viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?							
					il		no			
			i)		se indipendenti l'una		ne per la collaborazione effettiva fra almeno due altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti			
					nessuna impresa s progetto di collabora		ne da sola più del 70% dei costi ammissibili del e;			
					E					
					collaborazione è tra	nsfro	na collaborazione con almeno una PMI o la intaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono Stati membri diversi.			
				Specificare il livello della maggiorazione (118):						
			ii)	Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:						
					l'organismo di ricero	a so	stiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;			
					E					
							il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca no da ricerche da esso svolte.			
				Specificare il livello della maggiorazione (119).						
			iii)	dei ri			si applica una maggiorazione per l'ampia diffusione sare quale dei seguenti <u>mezzi di diffusione</u> viene			
					convegni tecnici o s	cient	ifici;			
					pubblicazione in rivi	ste te	ecniche e scientifiche;			
							ati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non e consultati da tutti);			
					divulgazione tramite	soft	ware gratuito od open source.			
				Spec	ificare il livello della m	naggi	orazione (120):			
	C.	Indicare l'intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro della misura notificata (comprese le maggiorazioni) (in %):								
(117)			essere	aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole						
(118) (119) (120)	L'inte L'inte si app	rese.  lensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.  lensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. La maggiorazione non  pplica all'organismo di ricerca.  lensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.								

5.1.4.	. Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili (121)										
	A.	L'aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?									
				sì no							
	B.	L'aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo (122)?									
				sì 🗌 no							
		In caso affermativo, indicare l'intensità di aiuto dell'anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo (123):									
		Specificare inoltre in base a quale regime di aiuti autorizzato (124) è concesso l'aiuto e illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata per determinare l'equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili:									
	C.	Se l'aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell'anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?									
		Se il livello dell'anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle Sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla Sezione 5.1.5) della disciplina R&S&I, si prega di:									
		_	comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca,								
			Ε								
			confe	confermare che:							
			la misura prevede che, in caso di esito positivo, l'anticipo sarà rimborsato a d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comun della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferime attualizzazione (125);								
				in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo, inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;							
				in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.							
5.1.5.	Clau	sola d	di all	ineamento (126)							
(121)	Nella	misura	notific	cata è prevista la clausola di allineamento?							
				sì 🔲 no							
	In cas	o afferi	mativo	o potrebbero essere autorizzate intensità superiori a quelle ammesse di norma.							
	In caso affermativo si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti), o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologie:										
	Cfr la	– disciplin	a R&S	&I Sezione 5.1.5							
(122)	L'equiv	la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.5. uivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l'anticipo venga rimborsato peneficiari.									
(123)				zione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle della disciplina R&S&I.							
( <sup>124</sup> ) ( <sup>125</sup> )	Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.5 della disciplina R&S&I (secondo comma).  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Reperibile anche su Internet all'indirizzo:  http://ec.europa.eu/comm/competition/state.aid/legislation/reference.html										

(126) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.7.

	Esist	ono effe	ettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali?					
			sì no					
	In ca	so affer	rmativo, dimostrarlo:					
	per o	uanto r	mazioni sufficienti per permettere alla Commissione di valutare la situazione, in partico riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui goo del paese terzo:					
				•••••				
5.2			di di fattibilità tecnica (127)					
5.2.1			ni generali					
	Si tra	itta di si	tudi preliminari ad attività di (128):					
		ricerc	a industriale					
		svilup	ppo sperimentale					
5.2.2	Inte	nsità	degli aiuti					
	Indic	are l'int	ensità massima di aiuto (in %) (129):					
	L'inte	ensità di	i aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.					
5.3	Aiuti	destina	ti a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI (130)					
5.3.1	Condizioni							
	L'aiut	to rigua	rda quale stadio della ricerca (131)?					
		ricerc	a fondamentale;					
		ricerc	a industriale;					
		svilup	opo sperimentale.					
5.3.2	Spese ammissibili e intensità di aiuto							
	Α.	Control Council 2 to Control and Post of the Control and Control a						
			costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione:					
			costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscime del diritto in altre giurisdizioni:					
			costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento domanda e di eventuali procedimenti di opposizione:	lella				
	B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (133):							
(127)	Cfr la	— Ldisciplia	na R&S&I, Sezione 5.2.					
(128)	Per ci specif Propo	lassification fiche for osed Sta	re le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiega: nite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activiandard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per itermini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.	ities,				
(129)	Per le 50 % super	PMI, l'i per gli st are il 65	ntensità dell'aiuto non può superare il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale tudi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; per le grandi imprese, l'intensità dell'aiuto non % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attivi imentale.	può				
(130)	Cfr. la	discipli	na R&S&I, Sezione 5,3.					
( <sup>131</sup> ) ( <sup>132</sup> )			one dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. informazioni si veda la Sezione 5.3. (secondo comma) della disciplina R&S&I.					
(133)	l livell	i massim	ni di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l'aiuto alla R&S per qu tività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.	anto				

	A.	il beneficiario è una piccola impresa secondo la definizione della legislazione							
		comunitaria (135), esistente da meno di cinque anni al momento della concessio							
		Si pre	ega di fo	ornire informazioni e prove:					
	B.		il bene	eficiario è un'impresa innovatrice.					
			Confe	rmare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:					
				una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;					
				0					
				prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.					
		Giust	ificare r	nei dettagli le affermazioni di cui sopra:					
	C.	Precis	sare l'in	nporto massimo dell'aiuto erogabile nel quadro della misura notificata (136):					
	D.	Si prega di confermare che:							
				eficiario non ha ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruirà uto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa atrice.					
	E.	L'imp	resa be	neficia di un cumulo di aiuti?					
				sì 🗆 no					
		In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (Sezione 5.4 della disciplina R&S&I).							
		ner l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei senzizi (197)							
5.5				ne dei processi e dell'organizzazione nei servizi (137)					
5.5.1			ni gen						
	A.	La mi		tificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi (138)?					
			l'innov	vazione dei processi nei servizi;					
			l'innov	azione dell'organizzazione nei servizi.					
		Descrivere in modo particolareggiato l'innovazione (dei processi o dell'organizzazione) (139):							
(134)	Cfr. la	– disciplir	na R&S8	kl, Sezione 5.4.					
( <sup>135</sup> ) ( <sup>136</sup> )	L'aiuto della d	leroga c	ò supera di cui all'a	ure 1 milione EUR nelle zone non assistite; 1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; 1,25 milioni EUR nelle regioni che possono ga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.					
( <sup>137</sup> ) ( <sup>138</sup> ) ( <sup>139</sup> )	Per la Per cla	definiziones assificar	one dei t re le dive	kl, Sezione 5.5.  termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.  terse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni cappuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Inpovation Data, 3º edizione, OSSE.					

	В.	Si pre	Si prega di confermare che:						
			l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfrutti dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modi						
			l'innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;	progetto identificato					
			il progetto sovvenzionato porta all'elaborazione di una norma metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurr e, ove possibile, omologare e depositare;						
			l'innovazione dei processi o dell'organizzazione rappresenta u miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato	na novità o un sensibil nella Comunità;					
			il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione comevidente;	nporta un grado di rischi					
			le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaboran sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almocosti ammissibili.						
		Si pre	ega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affer	150					
E E O	Cna		umicolkili o intonoltà di ciuto						
5.5.2	A.		nmissibili e intensità di aiuto sare i costi ammissibili (140) e indicarne l'importo:						
	A.	Fredi	sare i costi ammissibili (***) e indicame i importo.						
				Costi ammissibili					
		Spe	se di personale						
		Cost	to di strumenti e attrezzature						
		Cost	ti dei fabbricati e dei terreni						
			Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato						
		Sper	se generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ca						
		Altri	costi di esercizio						
	B.	Indic	are l'intensità massima di aiuto (in %) (141):						
	J.		nsità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.						
			•						
5.6	Aiuti (per l		rvizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supp	porto all'innovazione (14					
5.6.1	Con	dizior	ni generali						
	A.		are l'importo massimo dell'aiuto (non superiore a 200 000EUR do di tre anni):						
	B.	Si pre	ega di confermare che:						
			se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione naz non copre più del 75 % dei costi ammissibili;	ionale o europea, l'aiut					
			il beneficiario utilizza l'aiuto di Stato per acquistare i servizi se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a u integralmente i costi, maggiorati di un margine di utile ragionevo	in prezzo che ne riflett					
			Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:						
(140)	Per m	— naggiori	informazioni si veda la Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&L Si noti c	he in caso di innovazion					

<sup>(140)</sup> Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I. Si noti che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC

<sup>(141)</sup> L'intensità massima di aiuto è del 15 % delle spese ammissibili per le grandi imprese, del 25 % delle spese ammissibili per le medie imprese, del 35 % delle spese ammissibili per le piccole imprese.

<sup>(142)</sup> Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5,6.

5.6.2	2 Costi ammissibili							
	A.	Di quali tipi di aiuti si tratta?						
			aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;					
			aiuti per servizi di supporto all'innovazione.					
	B.		tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili carne l'importo					
			consulenza gestionale:					
			assistenza tecnologica:					
			servizi di trasferimento di tecnologia:					
			formazione:					
			consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza:					
			consulenza sull'uso delle norme:					
	C.	Se si l'impo	tratta di aiuti per servizi di supporto all'innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne orto					
			locali per ufficio:					
			banche dati:					
			biblioteche tecniche:					
			ricerche di mercato:					
			utilizzazione di laboratori:					
			etichettatura di qualità:					
			test e certificazione:					
5.6.3	3 Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro							
	riduzi	le il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di duzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).						
	L'aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?							
	☐ sì ☐ no							
	dei co	sti dei	mativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all'integralità servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato ario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.					
5.7	Aiuti μ	oer la r	nessa a disposizione di personale altamente qualificato (143) (per le PMI)					
5.7.1	Con	dizior	ni generali					
	A.	Da do	ove proviene il personale altamente qualificato (144)?					
			organismi di ricerca					
			grandi imprese					
		Se po cui so	ossibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di opra:					
44401	Figure 100							
(143) (144)			na R&S&I, Sezione 5.7. one dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera k), della disciplina R&S&I.					

	B.	Si prega di confermare che:						
			il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;					
			il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.					
			Precisare qual è la nuova funzione:					
			il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;					
			esso si occupa di R&S&I nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.					
5.7.2	Spes	e am	missibili e intensità di aiuto					
	A.	Precis	sare i costi ammissibili e indicarne l'importo:					
			i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato:					
			indennità di mobilità per il personale messo a disposizione:					
	В.		Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell'aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.					
	C.	Indica	are l'intensità massima di aiuto (in %) (145):					
5.8	Aiuti ai poli di innovazione (146)							
5.8.1	Cond	dizion	ni generali					
	A.	Di qua	ali tipi di aiuti si tratta?					
			aiuti all'investimento;					
			aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli.					
	B.	Si prega di confermare che:						
			l'aiuto è concesso esclusivamente alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione;					
			il beneficiario è incaricato di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo.					
			Fornire informazioni dettagliate.					
			l'accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.					
	C.		oni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i vi costi?					
			□ sì □ no					
		In cas	so affermativo, illustrare come.					
			so negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l'esistenza di aiuti di ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la Sezione 3.1 della disciplina kl).					
	D.	region	are un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale nale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con à analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.					
(145)	L'inten	– sità mas	ssima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per					

(146) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.8.

5.8.2.	Cond	dizion	i specifiche per gli aiuti agli investimenti per l'animazione dei poli				
	A.	Quali	tipi di investimenti vengono realizzati?				
			per la creazione di poli di innovazione;				
			per l'ampliamento di poli di innovazione;				
			per l'animazione di poli di innovazione.				
	В.	L'aiute	o è destinato a quali tipi di strutture?				
			locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;				
			infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;				
			infrastrutture di rete a banda larga.				
	C.	Precis	sare i costi ammissibili e indicarne l'importo:				
			costi relativi agli investimenti in terreni:				
		П	edifici:				
		П	macchinari:				
		_	impianti:				
	D.	Dragic	sare l'intensità di base dell'aiuto (in %) (147):				
	E.		neficiario è applicata una maggiorazione?				
	L.	AI DEI	sì no				
		In oos	so affermativo, precisare:				
		III Gas	Viene applicata una maggiorazione per le PMI?				
			sì no				
			Specificare il livello della maggiorazione (148).				
			Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche				
			sì no				
			In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche (149):				
5.8.3.	Cond	dizion	ii specifiche per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli				
	A.	Durata dell'aiuto: anni					
		Se l'aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata ( $^{150}$ ):					
	B.	L'aiute	o è decrescente				
			□ sì □ no				
	C.	Precis	sare i costi ammissibili e indicarne l'importo:				
			marketing per attirare nuove imprese nel polo:				
			gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto:				
			organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo:				
(147)	paragrinferior elevato al 60 % pro ca paragr	afo 3, le re al 75 o e fino 6 del Pl pite me afo 3, le	ssima dell'aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili; nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, ettera a), del trattato CE, l'intensità massima è la seguente: il 30% per le regioni con un PIL pro capite % della media del PIL pro capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro capite più al 1º gennaio 2011 per regioni a effetto statistico; il 40% per le regioni con un PIL pro capite inferiore L pro capite medio nell'UE a 25; il 50% per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 45% del PIL dio nell'UE a 25. Per le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui all'articolo 87, ettera c), del trattato CE, dal 1º gennaio 2011 l'intensità massima di aiuto è pari al 20%.				
	al mas	simo pe	o essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le piccole imprese e di 10 punti percentuali er le medie imprese.				
(149)	capite	inferiore	o essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le regioni più periferiche con un PIL pro e al 75% della media del PIL pro capite nell'UE a 25 e di 10 punti percentuali al massimo per le altre riferiche.				
(150)	_	ogni caso non si può superare la durata di 10 anni.					

L	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea							
	D.	Intensità di aiuto:							
		aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) (151):							
		— aiuti non decrescenti (%) (152):							
6.	Effet	to di incentivazione e necessità dell'aiuto (153)							
6.1		lizione generale							
0.1	A.	L'attività di R&S&I era già stata avviata prima che il beneficiario avesse presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali (154)?							
		☐ sì ☐ no							
		In caso affermativo, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.							
	B.	In caso negativo, indicare le date:							
		I'attività di R&D&I è iniziata il:							
		il beneficiario ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali il:							
	Si pr	ega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.							
6.2	Valut	azione dell'effetto di incentivazione							
	Se l'a	aiuto è concesso per:							
	_	l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi,							
	_	poli di innovazione,							
	_	progetti di R&S di grandi imprese,							
	_	studi di fattibilità di grandi imprese,							
	_	progetti di R&S di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,							
	-	studi di fattibilità di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,							
		ommissione esigerà che l'effetto di incentivazione dell'aiuto sia dimostrato da una valutazione. are alle domande successive.							
		altri casi, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia automaticamente presente per sura d'aiuto.							
6.2.1	Con	dizioni generali							
		ccorre dimostrare l'effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le mazioni che seguono vanno date per ciascuna di esse.							
	da au	rerificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo il imentare il loro livello di attività di R&S&I, la Commissione richiede una valutazione per le categorie erca per cui considera che l'effetto di incentivazione <u>non</u> sia automaticamente presente.							
		rega di compilare la seguente Sezione sulla valutazione dell'incremento dell'attività di RSI ggiando un'analisi comparativa di una situazione senza aiuti e della situazione con gli aiuti sti.							
6.2.2	Crit	eri							
	A.	Si avrà un aumento delle dimensioni del progetto?							
		□ sì □ no							
		In caso affermativo, che tipo di aumento?							
		aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti);							
		aumento del numero di persone assegnate ad attività di R&S&I							
		altri tipi di aumento:							
		Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:							
		Comprovere gri morementi dicinarati sopra.							

<sup>(151)</sup> L'intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili.

Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 6.

Se la proposta si riferisce alla concessione di aiuti per un progetto di R&S&I, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

	B.	Si avrà un aumento della portata del progetto?
		sì no
		In caso affermativo, che tipo di aumento?
		aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;
		un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato;
		altri tipi di aumento:
		Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:
	22	25 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	C.	Si avrà un aumento del ritmo del progetto?
		□ sì □ no
		In caso affermativo, dimostrare che il progetto verrà portato a termine più rapidamente con l'aiuto che senza l'aiuto:
	D.	Si avrà un aumento dell'importo totale della spesa di R&S&I?
	О.	sì no
		In caso affermativo, che tipo di aumento?
		aumento della spesa totale di R&S&I da parte del beneficiario dell'aiuto;
		modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente
		diminuzione degli stanziamenti per altri progetti);
		aumento delle spese di R&S&I del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale;
		altri tipi di aumento:
		Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:
	E.	Lo Stato membro può anche dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto utilizzando altri
	⊏.	indicatori quantitativi e qualitativi. Si prega di fornire informazioni e prove:
7.	Criter	ri che determinano la necessità di un esame dettagliato (155)
	si trati passa	iuto riguarda un progetto di R&S&I o uno studio di fattibilità, si prega di compilare la Sezione 7.1. Se ta di aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, pre alla Sezione 7.2 della scheda di informazioni complementari. Negli altri casi non è prescritto pame dettagliato.
7.1	Proge	etti e studi di fattibilità,
	A.	I costi ammissibili relativi alla ricerca fondamentale rappresentano il (%) del totale dei costi ammissibili ( $rapporto I$ ).
		Se il rapporto I è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 20 milioni EUR ( $^{156}$ ) per progetto/studio di fattibilità?
		sì no
/1553	06-1-	discipling DSSSI Serions 7.4
( <sup>155</sup> ) ( <sup>156</sup> )		disciplina R&S&I, Sezione 7.1. caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.

	B.						ndustriale e agli studi di fattibilità preliminari alla ricerca del totale dei costi ammissibili (rapporto II).
							maggiore del 50%, vi è una impresa che riceve un aiuto per progetto/studio di fattibilità?
				sì			no
	C.						minore del 50%, vi è una impresa che riceve un aiuto di r progetto/studio di fattibilità?
				sì			no
	un es	ame d	ettagl	iato e oc	corre fornire	inforr	edenti è affermativa, la misura notificata è soggetta ad mazioni complementari perché la Commissione possa scheda di informazioni complementari).
7.2	Aiuti a	all'inno	vazior	e del pro	cesso e dell'o	organi	zzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.
							ganizzazione e dei processi nei servizi o per poli di iuto di importo superiore ai 5 milioni EUR per progetto?
				sì			no
							olo di innovazione (persona giuridica che gestisce il polo superiore ai 5 milioni EUR?
				sì			no
	inform	nazioni	comp	lementar		ommi	ta è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire issione possa compiere l'esame dettagliato (Sezione 8
							esame dettagliato anche in tutti i casi notificati perché a del regolamento di esenzione per categoria.
8.	Inforr	nazion	i com	plement	ari ai fini di ι	ın es	ame dettagliato (157)
	che s disper	eguono nsano	o vanı dall'ol	no fornite	per ciascund descrivere de	di e	dettagliato partecipano più beneficiari, le informazioni ssi. Le informazioni fornite nella presente Sezione non atamente il progetto notificato e tutti i partecipanti nelle
8.1	Ossei	vazion	i gene	erali			
	in mis	ura co le qua	ntraria ndo i	a al comu vantaggi	ne interesse,	ma c l'aiuto	orti elevati di aiuto alla R&S&I non alterino la concorrenza ontribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò di Stato in termini di R&S&I supplementare sono più gli scambi.
	Comn traspa	nission arenti e	e può e prev	aver bis	ogno per un decisioni de	esan	entano un elenco indicativo degli elementi di cui la ne dettagliato. Si tratta di orientamenti volti a rendere ommissione e la relativa motivazione, per garantire la
	A.						re in particolare alle fonti di informazione elencate sotto. giustificativi sono allegati alla notifica.
			valut	azioni di	regimi di aiuti	di Sta	ato o di misure di aiuto di Stato precedenti;
			valut	azioni de	ll'impatto effe	ttuate	dalle autorità che concedono gli aiuti;
			valut	azioni de	i rischi;		
			relaz	ioni finan	ziarie;		
			piani	d'impres	a interni;		
			pare	ri di espe	rti;		
			altri	studi in m	ateria di R&S	&I.	
		-3					

(157) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.

	B.	Indica	are gli effetti positivi della misura notificata e allegare i documenti che li comprovano.				
			aumento netto di attività di R&S&I svolte dall'impresa;				
			contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di R&S&I				
			contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la R&S&I nel contesto internazionale;				
			altri:				
			<u>a</u> delle sezioni seguenti allegare i documenti pertinenti per la misura notificata. Gli Stati o invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame della misura notificata.				
8.2	Impe	rfezion	i del mercato (158)				
	A.		are qual è l'imperfezione specifica del mercato che ostacola la R&S&I nel presente caso e fica l'aiuto di Stato, allegando i relativi documenti giustificativi.				
			ricadute di conoscenza (esternalità positive/beni pubblici);				
			asimmetrie e imperfezioni dell'informazione;				
			mancanza di coordinamento.				
	В.		li aiuti di Stato sono destinati a progetti o attività di R&S&I in zone assistite, fornire le enti informazioni				
			svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali;				
			specifici dati economici locali, ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di R&S&I rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o comunitario;				
			qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezione del mercato.				
8.3	Strun	nento a	adeguato (159)				
		are per quali motivi lo Stato membro ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come o di Stato per incrementare le attività di R&S&I e allegare gli opportuni documenti giustificativi:					
		studi d'impatto della misura proposta;					
		raffro	nto con le opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato membro;				
		altri e	elementi:				
8.4	Effett	o di ind	centivazione e analisi dell'aiuto (160)				
	A.	avvia	ificare il cambiamento di comportamento del beneficiario cui mira l'aiuto (nuovo progetto to a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto) e are gli opportuni documenti giustificativi.				
		<del></del>	Descrivere mediante un'analisi controfattuale il comportamento del beneficiario nel caso in cui il progetto non avesse beneficiato dell'aiuto.				
		_	Illustrare perché l'aiuto sia necessario per rendere il progetto più attraente del progetto descritto nell'analisi controfattuale, cioè lo stesso progetto senza l'aiuto.				
(158)	Cfr Io	- discipli	na R&S&I, Sezione 7.3.1.				

(160) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.3.

	В.	Per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione si possono utilizzare gli elementi seguenti. Indicare quelli pertinenti per la misura notificata e allegare gli opportuni documenti giustificativi.						
		☐ livello di redditività;						
		importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa;						
		☐ livello di rischio che presenta il progetto di ricerca (¹6¹);						
		□ valutazione continua.						
8.5	Propo	orzionalità dell'aiuto (162)						
	A.	Se vi erano più candidati (potenziali) per la realizzazione del progetto di R&S&I nello Stato membro, il beneficiario è stato scelto mediante procedura di selezione aperta?						
		□ sì □ no						
		Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi:						
	B.	Spiegare come viene garantito che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare gli opportuni documenti giustificativi:						
8.6		si della distorsione della concorrenza e degli scambi (163)						
8.6.1		cati rilevanti e effetti sugli scambi						
	A.	Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell'aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione (164):						
	В.	Indicare se è probabile che l'aiuto incida su un mercato del prodotto.						
	О.	sì no						
		Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l'aiuto avrà probabilmente un'incidenza:						
		Treologie quali 3010 Triologii dei prodotto sui quali Faluto avia probabilimente diffincidenza.						
	C.	Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:						
		Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):						
	D.	Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando gli opportuni documenti giustificativi:						
( <sup>161</sup> )	Comm un'inci	— sto proposito si noti che per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di R&S&I situati in zone assistite, la nissione terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno idenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca.						
(162) (163)		disciplina R&S&I, Sezione 7.3.4. disciplina R&S&I, Sezione 7.4.						
(164)	L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedib sull'evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 7.4 (ter comma) della disciplina R&S&I.							

	E.	Se del caso, fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell'attività economica).					
8.6.2	Disto	orsione degli incentivi dinamici					
	Nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, la Commissio prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati docume qiustificativi.						
		importo dell'aiuto;					
		prossimità al mercato/categoria di aiuto;					
		procedura di selezione aperta;					
		barriere all'uscita;					
		incentivi a competere per un mercato futuro;					
		differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza.					
863	_	zione di potere di mercato					
0.0.0	Nella	sua analisi degli effetti dell'aiuto sul potere di mercato del beneficiario, la Commissione prenderà siderazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.					
		potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato;					
		livello delle barriere all'ingresso sul mercato;					
		potere dell'acquirente;					
		processo di selezione.					
8.6.4	Mantenimento di strutture di mercato inefficienti						
	Indicare se l'aiuto è concesso:						
		in mercati caratterizzati da sovraccapacità;					
		ad industrie in declino;					
		in settori sensibili.					
	Si pre	ga di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi.					
9.	Cumulo (165)						
	A.	L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti (166)?					
		☐ sì ☐ no					
	B.	In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:					
	C.	Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata.					

<sup>(165)</sup> Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 8.
(166) Si precisa che gli aiuti a favore della R&S&I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina

Norr	ne speciali per l'agricolt	tura e la pesca (167)
A.	Gli aiuti alle attività di R	&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?
	☐ sì	□ no
	In caso affermativo, ind	licare di quali prodotti si tratta.
B.	In caso affermativo, si p	prega di rispondere alle domande che seguono:
		nteresse generale per il particolare settore o sottosettore interessato?
	□ sì	□ no
	In caso affermati	ivo, dimostrario.
	allo svolgimento approssimativa	della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relato e alla finalità della stessa? E tali informazioni contengono la di dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Interne risultati saranno disponibili gratuitamente?
	☐ sì	□ no
	In caso afferma Internet:	itivo fornire gli opportuni documenti giustificativi e indicare l'indiriz
	anni? E conferma	cerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almene ate che tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneame zioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici?
	☐ sì	□ no
	In caso affermati	ivo, dimostrarlo.
	concessione dire	oncessi direttamente all'organismo o ente di ricerca E escludono etta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzio o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono ini di prezzo ai produttori di detti prodotti?
	☐ sì	no
	In caso affermati	ivo, dimostrarlo.

C.

Indicare l'intensità complessiva di aiuto (in %):

<sup>(167)</sup> Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 9.

Connerazione ai consi del regolamento (CE) n. 1698/2005 cul costogne alle eviluppo rurale da

IT

	D.	parte del FEASR (168)			
		La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 29 del regolamento E/O l'aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento (169)?			
		sì no			
		Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.			
11.	Relaz	cioni e monitoraggio (¹²⁰)			
11.1	Relaz	ioni annuali			
	sensi	ti che ai sensi della disciplina R&S&I lascia impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni ai del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del amento (CE) n. 659/1999 (171).			
		pegniamo a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura notificata, contenenti tutti ementi seguenti (172):			
		<ul> <li>nome del beneficiario,</li> </ul>			
		<ul> <li>importo dell'aiuto per beneficiario,</li> </ul>			
		<ul> <li>intensità di aiuto,</li> </ul>			
		<ul> <li>settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.</li> </ul>			
		□ sì			
11.2	Sche	de informative, monitoraggio			
	A.	Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile.			
		□ si			
	B.	Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.			
		□ si			
	C.	Ci impegniamo a presentare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) su richiesta della Commissione.			
		□ si			
12.	Altre	informazioni			
	della	ate fornire in questa Sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti to a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.»			
(168) (169)	del Foregola La Con del Co svilup sensi regola Cfr. la	amento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte ando europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1), modificato dal mento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).  Immissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ensiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo cor rurale (FEASR) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai di tale articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del mento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.  disciplina R&S&I, Sezione 10.1.			
(171)	Regol	Regolamento (CE) n 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione			

(GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la Sezione 10.1.1, quarto comma, della disciplina R&S&I.

c) La scheda di informazioni supplementari 11 è sostituita dalla seguente:

# «PARTE III.11

# SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL CAPITALE DI RISCHIO

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti ai quali si applicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (173). Qualora il regime di aiuti rientri nel campo di applicazione di un'altra disciplina o di altri orientamenti, dovrà essere utilizzato il modulo standard per la notifica previsto dalla disciplina o dagli orientamenti in questione.

1.	Ben	eficiari e campo d'applicazione degli aiuti
1.1	Sogg	getti operanti nell'ambito del regime (174) (barrare una o più caselle, secondo il caso)
		investitori che istituiscono un fondo o che forniscono capitale azionario ad un'impresa o gruppo di imprese. Specificare quali agevolazioni sono concesse:
		Specificare i criteri di selezione dei beneficiari (per esempio, bando di gara o invito pubblico):
		Gli investimenti vengono effettuati garantendo parità di trattamento tra investitori pubblici e privati?
		□ sì □ no
		Specificare le modalità.
		fondo di investimento, altro veicolo di investimento e/o il relativo gestore. Specificare quali agevolazioni sono concesse:
		Specificare i criteri di selezione del beneficiario (fondo/veicolo d'investimento e relativo gestore) e come esso è stato scelto (per esempio, procedura di gara pubblica aperta e trasparente):
		I gestori del fondo o la società di gestione ricevono una remunerazione che corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili?
		□ sì □ no
		In caso di risposta affermativa, dimostrarlo, allegando gli opportuni documenti giustificativi.

<sup>(173)</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2) (di seguito "orientamenti").

<sup>(174)</sup> Per maggiori particolari si veda la Sezione 3.2 degli orientamenti.

		Il fondo svolge anche altre attività?
		□ sì □ no
		In caso affermativo precisare:
		le PMI destinatarie degli investimenti. Specificare quali agevolazioni sono concesse:
		Specificare i criteri di selezione dei beneficiari:
1.2	Cont	ermiamo che la misura a favore del capitale di rischio (175) esclude (176):
	-	aiuti ad imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
		□ sì
		e aiuti ad imprese in difficoltà:
		□ sì
1.3	ossia di dis	ermiamo che le misure non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, a agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete stribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati piego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione (177):
		□ sì
2.	Forn	na dell'aiuto; dimensioni e durata della misura
2.1.	II reg	ime prevede le seguenti misure e/o strumenti (barrare una o più caselle a seconda dei casi) (178):
		costituzione di un fondo di investimento [per esempio, fondo di venture capital (179)] nel quale lo Stato sia socio, investitore o aderente. Specificare:
		garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, dove la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non supera il 50 % dell'importo nominale dell'investimento garantito. Specificare:
		altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti. Specificare:
(175) (176) (177) (178)	e I), d Cfr. la Cfr. la	e definizioni di "capitale di rischio" e di "misure a favore del capitale di rischio" si veda la Sezione 2.2, lettere k) egli orientamenti.  I Sezione 2.1 degli orientamenti.  I nota precedente.  I Sezione 4.2 degli orientamenti.
( <sup>179</sup> )		na definizione si veda la Sezione 2.2, lettera i), degli orientamenti.

		incentivi fiscali a favore di fondi di investimento e/o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. Specificare:					
		misure di altro tipo. Specificare:					
2.2.		è la dotazione di bilancio complessiva della misura e, se si tratta di un fondo, quali sono le nsioni del fondo? Specificare:					
		nisura sarà cofinanziata da un fondo comunitario (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di opo regionale, altro)? Specificare:					
2.3		è la durata della misura o, nel caso di un fondo, qual è il periodo nel quale il fondo può assumere impegni di investimento e per quanto tempo esso può mantenere l'investimento? Specificare:					
0	100000000						
3. 3.1.		mazioni generali sulle caratteristiche della misura o massimo delle tranche di investimento per PMI destinataria (180):					
5.1.	Qual	sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici quelli privati) per impresa destinataria in un periodo di 12 mesi? Specificare:					
		prese nelle quali possono essere effettuati gli investimenti sono solo PMI (181) e non sono ammesse andi imprese?					
		□ sì					
3.2.	Rest	rizioni al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione (182)					
	Gli in	vestimenti si limitano al finanziamento (barrare una o più caselle a seconda dei casi):					
		fino alla fase seed per le piccole imprese;					
		fino alla fase seed per le medie imprese;					
		fino alla fase start-up per le piccole imprese;					
		fino alla fase start-up per le medie imprese;					
		fino alla fase di espansione per le piccole imprese;					
( <sup>180</sup> ) ( <sup>181</sup> ) ( <sup>182</sup> )	Per u	naggiori particolari e per le limitazioni si veda la Sezione 4.3.1 degli orientamenti.  na definizione si veda la Sezione 2.2, lettera q), degli orientamenti.  naggiori particolari si veda la Sezione 4.3.2 degli orientamenti. Per le definizioni di fasi seed, start-up e di  nsione si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), degli orientamenti.					

		fino alla fase di espansione per le medie imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato CE;						
		altre restrizioni. Specificare:						
		vestimenti sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3 e a) e/o c), del trattato CE?						
		□ sì □ no						
.3	Composizione del finanziamento: strumenti equity, quasi-equity e di debito (183)							
	La mi	sura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti equity (184)?						
		□ sì □ no						
		o affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):						
	La mi	sura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti quasi-equity (185)?						
		□ sì □ no						
		to affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):						
		Almeno il 70% degli stanziamenti complessivi destinati alle PMI sono in forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity?						
		□ sì □ no						
	Spec	ificare le percentuali di strumenti equity e quasi-equity nello stanziamento complessivo:						
	Орос	and the personnel of the state						
	-000000000							
	Lami	cura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di etrumenti di debito (186)2						
	La IIII	sura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti di debito (186)?						
		∐ sì ∐ no						
		so affermativo, specificare le condizioni alle quali è concesso il credito (tipo di remunerazione di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):						
		dito è concesso a condizioni di mercato o nello strumento di debito vi è un elemento di aiuto izzato nel quadro di un regime esistente (precisare)?						
_		<del>-</del> }						
83) 84) 85)	Per ur	aggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.3 degli orientamenti. la definizione si veda la Sezione 2.2, lettera a), degli orientamenti. la definizione si veda la Sezione 2.2, lettera c), degli orientamenti.						
<sup>6</sup> )		na definizione si veda la Sezione 2.2, lettera d), degli orientamenti.						

	IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
3.4	Partecipazione di investitori privati (187) (188)
	Indicare quale percentuale dei fondi per gli investimenti nelle PMI proviene, direttamente o indirettamente da investitori privati. Specificare:
2.5	Decisioni di investimente erientate elle realizzazione di un profitte (189)
3.5	Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto (189)
	La misura è concepita in modo tale che almeno il 50 % del capitale del fondo è apportato da investitor privati, o almeno il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite (190)?
	□ sì □ no
	Specificare come:
	La misura è concepita in modo tale che gli investitori privati effettuano investimenti sulla base di criter commerciali (vale a dire solo in vista della realizzazione di un profitto), direttamente o indirettamente nel capitale proprio delle imprese beneficiarie?
	□ sì □ no
	Specificare come:
	È assicurata l'esistenza, per ciascun investimento, di un piano di investimento con informazion dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti, in modo da stabilire preventivamento la redditività dell'investimento?
	□ sì □ no
	Specificare come:
	Esiste una strategia di uscita (191) chiara e realistica per ogni investimento?
	□ sì □ no
	Fornire informazioni più dettagliate:
	0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3.6	Gestione commerciale (192)
	Esiste un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione di un fondo e gli aderenti a fondo, il quale
	— prevede che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati?
	□ sì □ no
( <sup>187</sup> )	Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.4 degli orientamenti.
( )	Le disposizioni sugli investimenti e sui fondi privati si trovano alla Sezione 2.2, lettera b), e alla Sezione 3.2 (secondo comma), degli orientamenti.
( <sup>189</sup> ) ( <sup>190</sup> )	Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.5 degli orientamenti.  Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera t), degli orientamenti.
( <sup>191</sup> ) ( <sup>192</sup> )	Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera p), degli orientamenti.
( )	Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.6 degli orientamenti.

o attrave	verso
ci che qu	quelli
n zone	e non
già ricev ntità an elle impr	anche
già ric	

			capitale di rischio preve o equity e quasi-equity r		neno del 70% degli stanziamenti complessivi per PMI destinatarie?			
			sì		no			
	di misure		II situate in zone non as		el fondo sia apportato da investitori privati in caso te, o meno del 30% in caso di misure destinate a			
			Sì		no			
	partecipaz	zione di investi			se, la misura prevede i) una minore o nessuna nanza di strumenti di investimento relativi al debito			
			sì		no			
			to che intervenga un ve mprese a forte crescita)		o di investimento (borse alternative specializzate			
			sì		no			
	Sono cope	erti i costi conn	essi alla prima selezion	e del	lle imprese (costi di esplorazione)?			
			sì		no			
	è stata ba		misure di altro tipo nel		nplati nella Sezione 4.2 degli orientamenti, per cui ezione 2.1 della presente scheda, e che non sono			
			sì		no			
			elementi che ne determ degli orientamenti?	ninan	o la non conformità con una o più delle condizion			
			sì		no			
	In caso af	fermativo preci	sare:					
	Se è stata data la risposta "sì" a una o più delle domande della presente Sezione, passare alla Sezione 5, altrimenti passare alla Sezione 6.							
5.	Informazi	ioni suppleme	ntari per la valutazion	e det	ttagliata (195)			
5.1.	Effetti positivi degli aiuti							
5.1.1.					to del mercato (196)			
	Allegare documenti giustificativi dell'esistenza del "disfunzionamento del mercato" al quale la misura dovrebbe rimediare. In particolare, per le misure:							
			anche superiori a 1,5 n PMI destinataria su un l		ni EUR (compresi sia gli investimenti pubblici che ado di dodici mesi;			
	— ch	e prevedono in	vestimenti ulteriori (di fo	ollow-	-on);			
		e forniscono fii sistite;	nanziamenti per la fase	di e	espansione di medie imprese situate in zone non			
	— ch	e prevedono sp	ecificamente un veicolo	o di ir	nvestimento.			
	proprio pe		arda le imprese ed i se		che indichi l'ampiezza della carenza di capitale destinatari della misura a favore del capitale di			
	da investi dovrebbei l'attuazion	tori privati, noi ro idealmente ne della misura	nché l'importanza del s essere fornite per per	ettore riodi sulla b	capitale di rischio alle PMI e di capitale raccolto re del venture capital nell'economia locale. Esse di tre-cinque anni per gli anni che precedono base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le enti elementi:			

l'andamento delle attività di raccolta di fondi negli ultimi cinque anni, anche in comparazione con

le medie nazionali e/o europee corrispondenti,

Per maggiori particolari sulla valutazione dettagliata e la valutazione comparata si vedano le sezioni 5.1-3 e la Sezione 1.3 degli orientamenti.

Cfr. la Sezione 5.2.1 degli orientamenti.

	-	lo squilibrio monetario (money overhang) attualmente esistente, ossia la differenza tra l'ammontare dei fondi raccolti per investimento da investitori privati e l'importo effettivamente investito,							
	-	la parte di programmi di investimento sovvenzionati dallo Stato nell'investimento totale i capitale di rischio nei tre-cinque anni precedenti,							
	-	la percentuale di nuove imprese start-up che ricevono capitale di rischio,							
	_	la suddivisione per categorie degli investimenti in funzione dei loro importi,							
	_	il confronto tra il numero di piani aziendali presentati e il numero di investimenti effettuati pe segmento (importo dell'investimento, settore, ciclo di finanziamento, ecc.),							
	_	qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un disfunzionamento del mercato.							
	da qu	misure destinate a PMI situate in zone assistite, le informazioni rilevanti devono essere completate alsiasi altra prova pertinente, comprovante le specificità regionali che giustificano le modalita misura prevista. I seguenti elementi possono essere rilevanti:							
		<ul> <li>stima dell'incidenza aggiuntiva della carenza di capitale proprio dovuta alla perifericità e ad altre specificità regionali, in particolare in termini di importo totale del capitale di rischio investito, numero di fondi o di veicoli di investimento presenti nel territorio o a breve distanza, disponibilità di gestori esperti, numero di transazioni e dimensioni medie e minime delle transazioni, ove disponibili,</li> </ul>							
	_	dati economici locali specifici, motivi sociali e/o storici di un'offerta sottodimensionata capitale di rischio, in confronto ai dati e/o alla situazione media rilevante a livello nazionale e/o comunitario, ove del caso,							
	-	qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un maggiore grado di disfunzionamento de mercato.							
5.1.2.	Adeg	uatezza dello strumento (197)							
	Esiste una valutazione d'impatto della misura?								
		□ sì □ no							
	In cas	o affermativo, allegare una sintesi del testo integrale della valutazione d'impatto.							
	Sono stati prese in considerazione misure alternative per colmare la carenza di capitale proprio, diverse da aiuti di Stato?								
		☐ sì ☐ no							
	In cas	In caso affermativo precisare:							
		state assunte altre iniziative per affrontare i problemi sul versante dell'offerta e della domanda jine della carenza di capitale proprio delle PMI destinatarie?							
		☐ sì ☐ no							
	In cas	o affermativo precisare:							
		1274   131276   1314   14. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15							
	Si è v	valutato come le altre iniziative interagiranno con la misura a favore del capitale di rischi ata?							
		☐ sì ☐ no							
	In cas	o di risposta affermativa, specificare:							
( <sup>197</sup> )	Cfr. la	– Sezione 5.2.2 degli orientamenti.							

	IT	Gazzetta ufficiale d	lell'U	Jnione europea
5.1.3.	Effetto di incen	tivazione e necessità	del	Il'aiuto ( <sup>198</sup> )
	La misura o il fondo	di capitale di rischio sono g	jestiti	i da professionisti del settore privato?
		☐ sì		] no
		da professionisti indipendo feribilmente un bando di gar		scelti mediante una procedura trasparente e non erto)?
		□ sì		] no
	I gestori dispongono di preferenza nello aspetti giuridici e co	stesso settore o settori des	e con tinata	mprovate negli investimenti sul mercato dei capitali, ari del fondo, nonché di conoscenze dei pertinenti
		□ sì		] no
	In caso affermativo	precisare:		
	Esiste un comitato	di investimento indipendo	ente	dall'impresa di gestione del fondo e composto
	da esperti indipend destinatario e, prefe	denti provenienti dal settor ribilmente, anche da rappre	e pri senta	rivato con un'esperienza significativa nel settore anti degli investitori o da professionisti indipendenti discriminatoria (preferibilmente un bando di gara
		☐ sì		] no
	In caso affermativo	precisare:		
		•••••		
	Gli esperti fornirann del mercato previste di investimento?	o ai gestori o alla società di o, valutando e proponendo	gest	tione analisi della situazione esistente e del futuro enziali imprese destinatarie con buone prospettive
		☐ sì		] no
	In caso affermativo	precisare:		
	Indicare l'importo de	egli stanziamenti complessiv	vi/l'en	ntità del fondo.
	Indiana tara was			
	Indicare i costi di tra	ansazione stimati.		
	Vi sarà una partecip	pazione diretta di business a	ingel	ls (199) per gli investimenti nella fase seed?
		☐ sì		] no
	In caso affermativo	precisare:		

Cfr. la Sezione 5.2.3 degli orientamenti. Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera s), degli orientamenti.

	Sono	stati previsti altri meccanismi per garantire l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto?				
		□ sì □ no				
	In cas	so affermativo precisare:				
5.1.4.		orzionalità ( <sup>200</sup> )				
		sura comporta (barrare una o più caselle a seconda dei casi):				
		un bando di gara aperto per la scelta dei gestori o della società di gestione. Specificare.				
		un bando di gara o invito pubblico agli investitori. Specificare.				
		altri meccanismi che assicurino che i gestori o gli investitori non beneficino di una remunerazione eccessiva. Specificare.				
5.2.		i negativi dell'aiuto				
5.2.1.	. Esclusione ( <sup>201</sup> )					
		are materiale relativo al rischio di esclusione al livello degli investitori, dei fondi di investimento di colo di investimento.				
	Posso	ono per esempio essere rilevanti i seguenti elementi:				
	_	il numero di imprese di capitale di rischio/fondi/veicoli di investimento presenti a livello nazionale o nella zona, in caso di fondi regionali, e dei segmenti nei quali operano,				
	_	le imprese destinatarie in termini di dimensioni delle imprese, fase dello sviluppo e settore di attività economica,				
	_	le dimensioni medie delle transazioni e possibilmente le dimensioni minime che giustificherebbero un controllo da parte dei fondi o degli investitori,				
	_	l'importo complessivo del capitale di rischio disponibile per le imprese destinatarie, il settore e la fase di sviluppo destinatari della misura in questione.				
	fase of	i investimenti non sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite e vanno al di là della di start-up per le medie imprese, è stabilito un massimale per il finanziamento complessivo d presa attraverso la misura?				
		sì no				
	In cas	so affermativo precisare:				
920000		-): :				

da investire in ogni PM	Il destinataria, alle fasi dessere concesso l'aiuto,	eviste limitazioni specifiche relative a ell'investimento ammissibili all'intervi tenendo conto anche del settore i	ento e/o al periodo
	] sì	□ no	
In caso affermativo pre	ecisare:		
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		di cicli di investimento per ciascuna estito in una singola impresa?	PMI destinataria d
	] sì	□ no	
In caso affermativo pre	ecisare:		
destinataria e limitazio	oni quanto alle fasi dell essere concesso l'aiuto,	revisti l'importo massimo da investi investimento ammissibili all'interver tenendo conto anche del settore i	nto e/o al periodo
	] sì	□ no	
In caso affermativo pre	ecisare:		
loro partecipazione dur settore interessato, dei	rante la durata del fondo	estitori privati, è previsto un aumento tenendo conto in particolare della fa pazione agli utili e di subordinazione estinatarie?	ise di sviluppo, de
	] sì	□ no	
In caso affermativo pre	ecisare:		
riceva un rendimento a quando lo Stato finanzi cui rendimento dovrebi	adeguato sul suo invest ia l'investimento sotto fo be ad esempio essere c	oital, esiste un meccanismo per gara imento, commisurato ai rischi affror ma di strumenti quasi-equity o di str ollegato a diritti potenziali di sfruttan ellettuale generati a seguito dell'inve	ntati, in particolare rumenti di debito, nento (ad esempio
	] sì	□ no	
In caso affermativo pre	ecisare:		

5.2.2	. Altre distorsioni della concorrenza ( <sup>202</sup> )
	Indicare la redditività complessiva delle imprese beneficiarie di investimenti in passato e le prospettive di futura redditività.
	Qual è il tasso di fallimento previsto delle imprese destinatarie della misura? Specificare:
	Qual e il tasso di fallimento previsto delle imprese destinatane della misura? opecificare.
	Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubbliche quelli privati), previste rispetto al fatturato e ai costi delle PMI destinatarie? Specificare:
	Se la misura ha carattere settoriale, vi è una sovraccapacità nel settore che beneficia dell'aiuto Descrivere in breve la situazione economica del settore o dei settori interessati.
	Sono previsti altri meccanismi per limitare le distorsioni di concorrenza? Specificare:
	0
	Cumulo ( <sup>203</sup> )
	Gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata possono essere cumulati con altri aiuti (204)?
	□ sì □ no
	In caso affermativo, specificare (indicare per esempio con quali tipi di aiuto si cumulano gli aiuti conces nel quadro della misura notificata).
	In caso affermativo, confermare quanto segue.
	Lo Stato membro si impegna a ridurre le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti dell'aiu del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre an del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevut qualora il capitale fornito ad un'impresa destinataria nell'ambito di una misura a favore del capitale rischio che rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti venga utilizzato per finanzia un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione di altri regolamenti di esenzior per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (20 o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.
	□ sì
)	Cfr. la Sezione 5.3.2 degli orientamenti. Cfr. la Sezione 6 degli orientamenti. Per il cumulo con aiuti de minimis si veda l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esenzione per categoria o minimis, regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione del
)	articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 389 del 28.12.2006, pag. 5). GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

7.

8.

IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Monitoraggio (206)
Lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione relazioni annuali contenenti una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell'ambito della misura a favore del capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie di misure a favore del capitale di rischio, come pure una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con dettagli delle operazioni potenziali valutate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto mediante il veicolo stesso.
□ sì
Lo Stato membro si impegna a pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi come approvati dalla Commissione e a comunicare il relativo indirizzo Internet alla Commissione.
□ sì
Lo Stato membro si impegna a conservare per almeno 10 anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio; tali registrazioni conterranno tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'entità delle tranche di investimento, le dimensioni dell'impresa destinataria (piccola o media), la fase dello sviluppo dell'impresa destinataria (seed, startup o espansione), il settore di attività (preferibilmente al livello a 4 cifre della classificazione NACE), nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei presenti orientamenti.
□ sì
Lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione, qualora essa lo richieda, le registrazioni di cui sopra.
□ sì
Altre informazioni
Lo Stato membro è pregato di dare qui tutte le altre informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli <i>Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese</i> .

(206) Cfr. la Sezione 7.1 degli orientamenti.»

# ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituito dal testo seguente:

# «ALLEGATO II

# MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO

Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹).

0		del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹).			
1.	Regime di aiuti già autorizzato (²)				
1.1.	Numero di aiuto assegnato dalla Commissione:				
1.2.	Titolo:				
1.3.	Data di autorizzazione [con riferimento alla lettera della Commissione SG[]D/]:				
1.4.	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:				
1.5.	Obiettivo principale (specificarne uno):				
1.6.	Base giuridica:				
1.7.	Dotazione globale:				
1.8.	Durata:				
2.	Strun	trumento soggetto a notifica			
		nuova dotazione (specificare la dotazione totale e annua in moneta nazionale):			
		nuova durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere concesso l'aiuto):			
		criteri più severi (indicare se la modifica riguarda una riduzione dell'intensità dell'aiuto o le spese ammissibili e fornire i particolari):			
3. Validità degli impegni					
		Confermare che gli impegni assunti dallo Stato membro ai fini di un regime di aiuti già approvato rimangono pienamente validi anche per la nuova misura notificata.			
	are una o web)	a copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a			

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Se il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione in più di una occasione, fornire i dati relativi all'ultima notifica completa autorizzata dalla Commissione.»